

PROPOSTA DI DOCUMENTO UNITARIO 2020

COMPOSTA DA:

1) PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE

DEL P.D.R.P. 2019

(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTAMENTE

POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI, ATTRAVERSO

RIMINI HOLDING, AL 31/12/2018)

E

2) PROPOSTA:

- DI RICOGNIZIONE 2020

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTAMENTE

POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI, ATTRAVERSO RIMINI

HOLDING S.P.A., AL 31/12/2019

E

- DI P.D.R.P. 2020

(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020)

DI ALCUNE DI ESSE

PROT. N. 301/A MANO DEL 26/11/2020

A) PREMESSE	3
A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014.....	3
A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016	3
A.3) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018” (“P.D.R.P. 2018”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	6
A.4) IL “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019” (“P.D.R.P. 2019”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016.....	8
B) RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL “P.D.R.P. 2019” (“PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019”) AI SENSI DELL’ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016	10
B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI) S.P.A.	10
B.2) C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE	12
B.3) RIMINI CONGRESSI S.R.L.	12
B.4) RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	12
B.5) RIMINITERME S.P.A.	12
C) PROPOSTA DI RICOGNIZIONE 2020 E PROPOSTA DI P.D.R.P. 2020 (“PROPOSTA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020”)	13
C.1) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA “STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI “PIANI DI REVISIONE/RAZIONALIZZAZIONE”	13
C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DELLA RICOGNIZIONE 2020 E DELL’EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020 AD ESSA CONSEGUENTE	22
C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2020.....	23
C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA’ PARTECIPATA	25
C.5) LA RICOGNIZIONE 2020 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE	27
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO.....	27
2 - AMIR S.P.A.	28
3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.....	31
4 - ANTHEA S.R.L.	33
5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE	35
6 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.	38
7 - RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	42
8 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.	45
9 - START ROMAGNA S.P.A.	48
ALLEGATI	51

A) PREMESSE

A.1) IL “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015” (“P.O.R. 2015”) IMPOSTO DALLA L.190/2014

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppioni”*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvassero, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un “piano operativo di razionalizzazione” delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita “relazione tecnica”, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune di Rimini ha approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015” (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche “p.o.r. 2015”), che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nell'allora recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la scrivente controllata Rimini Holding s.p.a., dalla relativa assemblea ordinaria dei soci del 29/06/2015.

Da luglio 2015 in poi il Comune di Rimini (anche attraverso Rimini Holding s.p.a.) ha poi attuato (o in alcuni casi ha tentato di dare attuazione a quanto previsto nel proprio “p.o.r. 2015”, rendicontando analiticamente e puntualmente (con apposita articolata e motivata relazione, inviata a mezzo pec il 31/03/2016, come previsto espressamente dalla norma), l'esito di tale attuazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con cui ha formalmente “dialogato” più volte (anche in risposta ad alcuni rilievi da questa formulati, talvolta non condivisi dall'amministrazione).

A.2) IL “PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 2017” (“P.D.R.S. 2017”) IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, o anche, più semplicemente “T.U.S.P.” - Testo Unico delle Società Pubbliche”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” - prevedeva che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella ulteriore, “periodica”, oggetto del presente documento ed imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016).
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
 - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, *"nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione"*;

b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*"oneri di motivazione analitica"* per l'acquisizione di partecipazioni) o

c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*),

dovevano essere fatte oggetto di *"revisione straordinaria"*, ovvero *"revisionate"*, mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente *"piano di revisione straordinaria"*;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non potesse esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima fosse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-querter del codice civile².

Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di *"attività consentite"* ivi espressamente previste³ e di seguito sintetizzate:

- a) produzione di un *"servizio di interesse generale"* (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *"h"*⁴, ovvero come *<<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>*, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *"realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale"*);
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. *"progettazione e realizzazione di un'opera pubblica"*);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnership con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *"società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara"*);
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *"attività strumentale"*);
- e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *"attività di committenza"*).

Le c.d. *"ipotesi specifiche"* (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 di seguito indicata ha definito *"situazioni di criticità"*) dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, erano (e sono), invece, le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. *"attività ammesse"* - si tratta, sostanzialmente, di una sorta di ripetizione, conferma ed ulteriore specificazione del c.d. *"vincolo di scopo"*, sopra già indicato);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. *"società scatole vuote improduttive"*);
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. *"società doppioni"*);
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. *"società irrilevanti"*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. *"società in perdita reiterata"*);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. *"società di cui contenere i costi"*);
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. *"società da aggregare"*).

Mentre i primi 5 criteri (lettere da "a" ad "e") erano veri e propri *"criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie"*, il sesto e il settimo (lettere "f" e "g") sembravano invece essere due *"criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate"* a cui l'ente, potendo, avesse deciso di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, doveva poi essere comunicato

- all'apposita *"struttura di monitoraggio e controllo"* istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
- alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo),

con modalità informatizzate, stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle *"Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017,

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, recita: *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*

² Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €.5.000,00 fino ad un massimo di €.500.000,00) era ed è prevista solo per la mancata adozione del *"piano di razionalizzazione periodica"* contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

³ L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;
- bancarie di finanza etica sostenibile.

⁴ La norma citata definisce i *"servizi di interesse generale"* come *"attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

dette anche, sinteticamente, "Istruzioni M.E.F. 2017", con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venisse fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo "Partecipazioni" già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016" - dette anche, sinteticamente, "Linee guida Corte dei Conti 2017", approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

Per le amministrazioni (come le province e i comuni) già tenute, entro il 31/03/2015, alla predisposizione ed approvazione del "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie", il (nuovo, secondo) provvedimento (di ricognizione e revisione straordinaria) costituiva aggiornamento dello stesso "piano operativo di razionalizzazione" già precedentemente approvato ed (auspicabilmente) attuato.

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 24 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, la "U.O. Organismi Partecipati" del Comune di Rimini ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.s. 2017", contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la scrivente controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a.", ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal sottoscritto amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2019.

Nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di revisione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "p.d.r.s. 2017" è stato poi approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28/09/2017 e successivamente, trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente) e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 06/10/2017; il medesimo "piano", per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016") è stato poi formalmente approvato anche dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 24/10/2017.

Successivamente, in data 11/06/2018 la "struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F." ha rilevato profili di mancata conformità (alle disposizioni dell'art.24 del D.Lgs.175/2016) della ricognizione compiuta dal Comune, relativamente al previsto mantenimento "tal quale" (senza previsione di azioni di razionalizzazione - rectius "revisione straordinaria") delle partecipazioni detenute in "Rimini Congressi s.r.l." e "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte della totale assenza di dipendenti da parte di entrambe queste società, chiedendo contestualmente al Comune di esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili.

In data 14/06/2018 il Comune ha risposto, a mezzo pec, ai rilievi della struttura di controllo del M.E.F. riportando letteralmente e precisamente le considerazioni e le motivazioni (per il mantenimento "tal quale" di ciascuna delle due partecipazioni societarie in questione) già analiticamente formulate nel "p.d.r.s. 2017". A tale risposta non è poi seguito, fino ad oggi, alcun ulteriore riscontro da parte della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.

Poiché - diversamente da quanto stabilito dalla L.190/2014 per l'attuazione del precedente "piano operativo di razionalizzazione" - l'art.24 del D.Lgs.175/2016 in questione non prevedeva una rendicontazione delle operazioni di "revisione straordinaria" effettivamente compiute dal Comune di Rimini, rispetto a quelle dallo stesso previste nel proprio "piano di revisione straordinaria", a metà novembre 2018 la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. ha chiesto espressamente ai vari enti che nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" avevano previsto, ai sensi delle disposizioni dell'art.24, commi 4 e 5 del T.U.S.P.P., delle alienazioni di partecipazioni (o il recesso da alcune società), di dare conto dell'effettiva attuazione di tali previste operazioni; pertanto in data 15/11/2018 il M.E.F. ha chiesto al Comune di dare conto dell'esito della prevista alienazione dell'intera partecipazione societaria indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta in Amfa s.p.a. e l'ente ha risposto in data 30/11/2018, comunicando l'avvenuta vendita, ad un soggetto individuato con gara, della partecipazione e tutti i relativi dati (data di cessione - 29/11/2018; prezzo di cessione - €.2.356.000,00; acquirente - "Alliance Healthcare Italia s.p.a.")

Infine, in data 08/11/2018, la Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con propria delibera n.126/2018/VSGO, trasmessa a mezzo pec in data 12/11/2018 al Comune e da questo tempestivamente inoltrata al "collegio dei revisori dei conti" dell'ente e pubblicata sul proprio sito internet, come ivi prescritto dalla Corte, ha rilevato, relativamente al "p.d.r.s. 2017" del Comune di Rimini, in sintesi, le seguenti criticità, analiticamente esaminate e motivatamente "contro-dedotte" in gran parte (in pratica per tutti i rilievi di seguito indicati, con l'unica eccezione di quello della lettera "c") nel paragrafo <<B) Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti>>, in parte (relativamente al rilievo della lettera "c") nelle schede relative alle singole società partecipate oggetto di rilievo contenuti (paragrafo e schede) nel "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" (nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, anche "p.d.r.p. 2018") di seguito indicato:

- a) opportunità del parere dell'organo di revisione dell'ente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016;
- b) mancata considerazione, nel piano, delle "partecipazioni indirette" detenute dall'ente per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente, quali, a parere della Corte, quelle detenute in "I.E.G. s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l.") e "Plurima s.p.a." (partecipata di terzo livello, attraverso "Rimini Holding s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.");
- c) mantenimento "tal quale" (senza previsione di alcuna azione di "revisione straordinaria") della partecipazione societaria direttamente detenuta in "Rimini Holding s.p.a.", pur a fronte del fatto che tale società sarebbe ricaduta, secondo la Corte, nella "ipotesi specifica di revisione straordinaria" di cui alla lettera "e" del D.Lgs.175/2016 (in quanto il relativo bilancio consolidato si era chiuso in perdita per almeno 4 degli ultimi 5 anni, precisamente sempre, da 2011 al 2016) e, quindi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 del medesimo T.U.S.P.P.;
- d) errata qualificazione di "società partecipate NON a controllo pubblico" attribuita dall'ente a società a capitale pubblico totalitario, ma senza un socio di maggioranza assoluta, quali "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.";
- e) sussistenza, per la "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", delle "ipotesi specifiche di revisione straordinaria" di cui alle lettere "b" ed "e" dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175, essendo la società priva di dipendenti ed avendo registrato risultati di esercizio negativi fin dalla sua costituzione;
- f) mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo alle disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016, per le società ritenute, dalla Corte, "a controllo pubblico", ovvero "Rimini Holding s.p.a.", "Amir "Onoranze Funebri s.r.l.", "C.A.A.R. s.p.a. consortile", "I.E.G. s.p.a.", "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", "Start Romagna s.p.a."

Al termine della suddetta delibera la Corte ha richiamato il Comune di Rimini:

- a) ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- b) a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o organismi controllati congiuntamente nell'ambito dell'analisi delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018"), adottando le conseguenti eventuali iniziative di razionalizzazione;
- c) ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione (ovvero nel "piano di razionalizzazione periodica 2018").

A.3) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2018" ("P.D.R.P. 2018") IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

L'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica" - come sopra già detto, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, "con proprio provvedimento", la "ricognizione" (definita appunto "periodica", alias "ricorrente", per distinguerla da quella precedente, "una tantum", definita "straordinaria" ed imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (cfr. art.26, comma 11 del T.U.S.P.P.);
- nell'ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del "p.d.r.s. 2017" sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "di razionalizzazione") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;
- il "piano di razionalizzazione periodica" (nel prosieguo del presente atto, definito, per praticità, anche "p.d.r.p.") eventualmente redatto sia trasmesso alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla competente sezione regionale di controllo) e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 20;
- in caso di adozione del "piano", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano stesso, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano ai medesimi due soggetti sopra indicati (obbligo non previsto per il precedente "p.d.r.s. 2017");
- la mancata adozione della ricognizione e, qualora occorrente, del "p.d.r.p." e della conseguente "relazione sullo stato di relativa attuazione" comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €5.000,00 ed un massimo di €500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (sanzione non prevista per gli eventuali inadempimenti connessi al precedente "piano di revisione straordinaria");
- si applichi l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.175/2016, in base al quale, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 24 (ovvero un anno dalla data di adozione del "piano"), il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile⁵.

Si noti che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo T.U.S.P.P., che imponeva la redazione del piano di "revisione straordinaria" qualora dalla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emergesse qualcuna che non soddisfacesse contemporaneamente i tre requisiti sopra già indicati, ovvero

- a) "vincolo di scopo" (ex art.4);

⁵ L'effettiva applicabilità di queste disposizioni, già dubbia relativamente al "piano di revisione straordinaria" del 2017, in realtà appare ancora più dubbia in relazione al "piano di razionalizzazione periodica". Peraltro su questo tema va comunque rilevato che la "legge di bilancio 2019" ha introdotto, all'articolo 20 del D.Lgs.19.08.2016, n.175, il comma 5 bis, il quale prevede che non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo, previsto dall'articolo 24, comma 4, del Tusp, di alienazione delle partecipazioni entro un anno (con la connessa sospensione dei diritti sociali e il connesso obbligo di liquidazione della quota), nel caso di società partecipate con un risultato medio in utile nel triennio precedente alla data (23/09/2016) di entrata in vigore della norma stessa (nel caso specifico si tratterebbe del triennio 2013-2015).

- b) "oneri di motivazione analitica" (ex art.5, commi 1 e 2);
c) non ricorrenza delle "ipotesi specifiche" (ex art.20, comma 2);

l'art.20 sopra indicato impone la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica" solamente qualora dalla (nuova) ricognizione delle partecipazioni societarie detenute ne emerga qualcuna che non soddisfi unicamente il requisito della "non ricorrenza delle ipotesi specifiche" del medesimo articolo, non anche gli altri due requisiti, il primo dei quali ("vincolo di scopo") è, comunque, di fatto, "assorbito" dalla "ipotesi specifica" della lettera "a". Ciò nonostante, sia nei precedenti "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019" (di seguito indicato), sia nell'odierno "p.d.r.p. 2020", per completezza ed analogia con il contenuto del precedente "p.d.r.s. 2017", è stato ugualmente verificato, volontariamente, per ogni partecipazione esaminata, anche il rispetto del "vincolo di scopo" e dei c.d. "oneri di motivazione analitica".

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2018 la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017" (nel prosieguo del presente atto definito, per brevità, anche "p.d.r.p. 2018", contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini, con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione"), "piano" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposito analogo documento ("proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017") preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal sottoscritto amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente Comune di Rimini) svolta da Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2018-2021.

Nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2018", in particolare nel paragrafo "B" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti">> e "C" ["Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") del piano"], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nel precedente "p.d.r.s. 2017", ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Nel suddetto "p.d.r.p. 2018", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. "mantenimento tal quale"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemplando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano il Comune di Rimini, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Inoltre, pur ritenendo che, in base alle vigenti disposizioni di legge, il proprio "collegio dei revisori dei conti" non dovesse esprimersi in merito ad esso, in adesione all'invito formulato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, l'ente, in data 07/12/2018, ha trasmesso il "p.d.r.p. 2018" (con la relativa proposta deliberativa di Consiglio Comunale - p.d.c.c. - di approvazione), per gli eventuali provvedimenti di competenza, al suddetto organo di controllo. In data 12/12/2018, quest'ultimo ha inviato al Comune di Rimini un proprio "documento", nel quale ha confermato che (nella p.d.c.c. in questione e nel "piano" oggetto di relativa approvazione) non sussistevano fattispecie che richiedessero il rilascio del parere dell'organo stesso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.267/2000, ma ha contestualmente formulato una "raccomandazione" ed alcuni "inviti" (tra i quali quello ad "attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti"), che, essendo stati ritenuti non pertinenti (in alcuni casi) o non corretti (in altri), sono stati immediatamente riscontrati e "controdediti", sia nel metodo che nel merito, dalla U.O. Organismi Partecipati, con propria nota del 13/12/2018, senza modifica del "piano" predisposto.

Il "p.d.r.p. 2018" in questione è stato poi:

- a) approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 13/12/2018;
b) per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso Holding (contenuta nella suddetta "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017"), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 21/12/2018;
c) trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (a mezzo pec) in data 28/12/2018, unitamente all'intera corrispondenza intercorsa, tra il 7 e il 12/12/2018, in merito ad esso, tra l'ente ("U.O. Organismi Partecipati") e il proprio "collegio dei revisori dei conti", sopra indicata;
d) trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo "partecipazioni" del portale del Tesoro) in data 12/04/2019.

In adesione all'invito (ad "attivarsi in modo costruttivo con la Corte dei Conti") espressamente formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente con il proprio "documento" del 12/12/2019 sopra già indicato, l'ente (attraverso il responsabile della propria "U.O. Organismi Partecipati") e la scrivente società "Rimini Holding s.p.a." (per mezzo del proprio amministratore unico), hanno poi esposto, in sintesi, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, preventivamente rispetto all'esame del medesimo "p.d.r.p. 2018" che la CdC E.R. avrebbe fatto, presumibilmente, nei mesi successivi, le considerazioni e le motivazioni (già analiticamente esposte per iscritto nel "p.d.r.p. 2018" - paragrafo "B") che li hanno indotti (prima nel "p.o.r. 2015", poi nel "p.d.r.s. 2017" e, in ultimo, nel "p.d.r.p. 2018"), ad interpretazioni e comportamenti diversi da quelli proposti dal MEF e/o dalla Corte dei Conti (sia la Sezione Unite, sia la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna), prima verbalmente, in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 presso la sede bolognese di quest'ultimo organo di controllo, poi per

iscritto, in apposito "documento di sintesi" (dell'incontro in questione), espressamente richiesto dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna al termine dell'incontro, predisposto e ad essa inviato dall'ente in data 15/03/2019.

A seguito di tali "passi" - relativamente ai quali è stato formalmente e tempestivamente aggiornato anche il collegio dei revisori dei conti - fino ad oggi, il Comune di Rimini non ha più ricevuto alcun ulteriore riscontro dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in merito al proprio "p.d.r.p. 2018"⁶.

Al contrario, dalla struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F., l'ente ha ricevuto, in data 04/10/2019, una richiesta di chiarimenti circa la mancata inclusione, nel medesimo "p.d.r.p. 2018", della partecipazione (erroneamente supposta di tipo "diretto" dal MEF) del 5% in Riminiterme s.p.a., alla quale ha risposto immediatamente, in data 08/10/2019, chiarendo che, alla data di riferimento del "piano" in questione (31/12/2017), l'unica partecipazione da esso detenuta in "Riminiterme s.p.a." era quella (del 5%) indirettamente detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.", conseguentemente correttamente non "censita" (tra le partecipazioni "dirette") nel "piano" stesso.

A.4) IL "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019" ("P.D.R.P. 2019") IMPOSTO DAL D.LGS.175/2016

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 sopra indicate, nel mese di novembre 2019 la "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente ha predisposto - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - il "Documento unitario 2019", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017)

e
2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018

e
p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";

contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2018" sopra indicato, per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2018" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (13/12/2018) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

2) la "ricognizione 2019" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - della relativa "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituivano il nuovo "p.d.r.p. 2019" - "piano di razionalizzazione periodica 2019").

Il "Documento unitario 2019", relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la scrivente controllata (al 100%) RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2018" e "ricognizione 2019", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2019"), l'analoga <<Proposta di documento unitario 2019, composta da:

1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018" (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e

2) "proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse"

preventivamente predisposta, approvata - con propria determinazione - e fornita dal sottoscritto amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2019, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2019-2021.

In stretta analogia e continuità con quanto già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 ("p.d.r.s. 2017") e 2018 ("p.d.r.p. 2018"), nei paragrafi iniziali del suddetto "p.d.r.p. 2019", in particolare nel paragrafo "C.1" (<<Gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari "piani di revisione/razionalizzazione">>) e "C.2" [<<Ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della ricognizione 2019 e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa conseguente>>], l'ente ha esaminato i vari orientamenti e/o rilievi dei due organi di controllo, evidenziandone, in diversi casi, gli aspetti di difformità dalle disposizioni di legge (a cui essi si riferivano) e controdeducendoli analiticamente, in modo ampiamente argomentato e motivato e riconfermando, pertanto, le proprie posizioni già assunte nei medesimi precedenti documenti sopra richiamati ("p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018"), ritenendole rispettose delle norme e ragionevoli, per quanto non condivise da detti organi.

Come già fatto nei precedenti analoghi documenti del 2017 e 2018, sopra indicati, anche nel suddetto "p.d.r.p. 2019", nei casi in cui la società non rispettava anche solo uno dei tre requisiti sopra indicati ("vincolo di scopo", "oneri di motivazione analitica" e non ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), sono state individuate le possibili azioni (di "razionalizzazione periodica") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) è stata spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, senza sottoporla ad alcun intervento (c.d. "mantenimento tal quale"), con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, dovevano (e devono) guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che imponeva la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione" in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, temperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

⁶ Sul "tema" del riscontro dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, al "p.d.r.p. 2018", si veda quanto esposto in seguito, nel terzultimo, lungo, capoverso del successivo paragrafo "C.1".

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricadeva in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, sono state invece evidenziate le motivazioni che inducevano l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione detenuta.

Il "Documento unitario 2019" in questione è stato poi:

- a) approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019;
- b) pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "enti controllati- società partecipate-provvedimenti-gestione delle partecipazioni" in data 19/12/2019;
- c) trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, attraverso l'applicazione informatica "ConTe", in data 19/12/2019;
- d) per la parte relativa alle partecipazioni societarie detenute attraverso la controllata RH (contenuta nella suddetta "Proposta di documento unitario 2019"), formalmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. del 20/12/2019;
- e) trasmesso alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (informaticamente, attraverso relativo caricamento sull'applicativo "partecipazioni" del portale del Tesoro) in data 15/05/2020.

A seguito di tali "passi" - relativamente ai quali è stato formalmente e tempestivamente aggiornato anche il collegio dei revisori dei conti del Comune - fino ad oggi, in merito al proprio "Documento unitario 2019" l'ente non ha più ricevuto alcun riscontro dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F, mentre, in data 06/10/2020, ha ricevuto, dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (nel prosieguo, per praticità, anche "C.d.C. E.R."), una richiesta di "approfondimento istruttorio", nell'ambito dell'esame da essa condotto sul "p.d.r.p. 2018" e sul "p.d.r.p. 2019" (il cui esito, alla data odierna, non è ancora pervenuto all'ente), richiesta a cui il Comune ha puntualmente risposto in data 21/10/2020⁷.

Il "p.d.r.p. 2019" (con la relativa deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 17/12/2019 di approvazione) è stato invece formalmente contestato - con proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020, notificato al Comune di Rimini in data 07/02/2020 (e in pari data agli altri due soci pubblici di Rimini Congressi s.r.l., Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. Romagna) - dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), attraverso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, per asserita violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con riferimento alla società "I.E.G. s.p.a." (partecipata dall'ente attraverso RH e Rimini Congressi s.r.l.). Con il suddetto parere A.G.C.M. ha invitato i tre enti a conformare il proprio comportamento ai rilievi da essa mossi e a comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 07/04/2020, termine poi differito al 30/05/2020, per effetto della sospensione - dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 - dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte pendenti alla data del 23 febbraio 2020, stabilita dalle sopravvenute disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del D.L.17.03.2020, n.18 - c.d. "decreto cura Italia", convertito in L.24.04.2020, n.27), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non fossero risultate conformi ai principi concorrenziali da essa espressi, l'Autorità avrebbe potuto impugnare tali documenti (con tutti i relativi atti presupposti e/o connessi) di fronte al Tar Emilia-Romagna, entro i successivi trenta giorni.

Ritenendo - per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2019" e sinteticamente riepilogate ed integrate nel nuova deliberazione di seguito indicata, ma completamente trascurate da A.G.C.M. - che i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistessero, con propria argomentata e motivata ulteriore deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, il Comune, dietro formale proposta del sottoscritto amministratore unico (nella sua veste di "artefice" della "proposta di p.d.r.p. 2019" precedentemente approvata dal Comune ed ora contestata da A.G.C.M., per la mancata considerazione, in essa, di "I.E.G. s.p.a."), ha deliberato, tra l'altro:

1) di approvare:

- 1.a) l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2019" formulata dal sottoscritto amministratore unico di RH in data 05/12/2019 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2019" in essa contenuta, con particolare riferimento alla parte contestata da A.G.C.M.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2019" (e, in particolare, della "Ricognizione 2019" in esso contenuta e, nello specifico, della parte contestata da A.G.C.M.) approvato con la precedente D.C.C. n.80 del 17/12/2019, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;

- 1.b) l'integrale rigetto dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S3836 del 04/02/2020 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto;

2) di esprimere, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), l'indirizzo di resistere nel giudizio che fosse stato eventualmente proposto dall'AGCM avverso la D.C.C. n.80 del 17/12/2019 e/o gli atti ad essa presupposti o conseguenti (ivi inclusa la stessa D.C.C. n.12 del 16/04/2020).

A fronte di tale deliberazione (assunta in modo simile anche dagli altri due soci pubblici di RC sopra indicati), in data 25/05/2020 A.G.C.M. ha impugnato di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna gli atti dei tre soci (per il Comune di Rimini il "Documento unitario 2019" e le due deliberazioni di Consiglio Comunale sopra indicate), che si sono tempestivamente costituiti nel giudizio - tuttora in corso - contestando fortemente le valutazioni e i rilievi mossi su di essi dall'Autorità.

⁷ L'approfondimento in questione ha comportato una richiesta, da parte della C.d.C. E.R., di aggiornamento - con trasmissione di informazioni e documenti - in relazione all'evoluzione della situazione delle seguenti cinque società: Start Romagna s.p.a., Rimini Reservation s.r.l., C.A.A.R. s.p.a. consortile, Rimini Congressi s.r.l. ed I.E.G. s.p.a.. Sul "tema" del riscontro dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, al "p.d.r.p. 2018", si veda anche quanto esposto in seguito, nel terzo ultimo, lungo, capoverso del successivo paragrafo "C.1".

B) RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL "P.D.R.P. 2019" ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019") AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DEL D.LGS.175/2016

Come sopra già anticipato al precedente paragrafo "A.3", le disposizioni dell'articolo 20, comma 4, del TUSP impongono agli enti che, a seguito della ricognizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del medesimo piano, evidenziando i risultati conseguiti.

La presente proposta di relazione, pertanto, dà conto di quanto fatto dall'ente e/o dalla sua controllata Rimini Holding s.p.a. in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2019" sopra indicato, per ognuna delle società per le quali tali azioni erano state previste nel medesimo documento (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2019" prevedeva il "mantenimento tal quale"), tra la data di relativa approvazione (17/12/2019) e la data odierna ed è stata predisposta dalla "U.O. Organismi Partecipati" dell'ente, la quale, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso la controllata (al 100%) "Rimini Holding s.p.a." (RH), ha recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) l'apposita analoga "proposta di relazione" da essa formulata, contenuta nel documento ("Proposta di documento unitario 2020, composta da:

- 1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018" e
- 2) "proposta di p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019">>)

preventivamente predisposto, approvato - con propria determinazione - e fornito dal sottoscritto amministratore unico, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta dalla RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2020-2022.

A partire dal 2019, per la predisposizione della "relazione" (e quindi, "a monte", della presente "proposta di relazione"), così come per la redazione della ricognizione (e, "a monte", della presente "proposta di ricognizione" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p.", il MEF ha elaborato precise "modalità espositive" (mediante "tabelle"), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, "indirizzi M.E.F. 2019".

Tali istruzioni e "modalità espositive" sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) (in sintesi, per praticità, denominato anche "schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP)" con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le "tabelle" (schede) sopra richiamate (peraltro chiedendo di compilarle limitatamente alle sole partecipazioni dirette, mentre la norma di legge prevede la "rendicontazione" dell'attuazione dei p.d.r.p. per tutte le società ivi contemplate - dirette ed indirette), pubblicato sul relativo sito internet in data 2 dicembre 2019.

Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato (dal "p.o.r. 2015" in poi), nella presente "relazione" il sottoscritto ha adottato la stessa "modalità espositiva" già adottata nei precedenti analoghi propri documenti, formalmente diversa da quella suggerita dal M.E.F..

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest'ultimo proposte, tutte le informazioni ivi richieste (interventi programmati, modalità di attuazione prevista, tempi stimati - nel precedente "p.d.r.p. 2019" - e stato di attuazione) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nella presente "proposta di relazione" formulata da RH e, conseguentemente, anche nei sotto-paragrafi della "proposta di relazione" di seguito riportati, relativi alle varie società prese in considerazione nella "proposta di relazione" stessa.

B.1) AMIR S.P.A. E R.A.S.F. (ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI) S.P.A.

La "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021 ("progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna");
- b) successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 2022;

In caso di impossibilità di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015">>.

Occorre preliminarmente ricordare che il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" indicato alla precedente lettera "a" e consistente nella concentrazione, nell'unica "Romagna Acque - Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna (Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a.), Forlì-Cesena (Unica Reti s.p.a.) e Rimini (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.), dovrebbe fornire la migliore e più valida risposta al fabbisogno futuro (per il prossimo ventennio) di risorse per finanziare gli ingenti investimenti idrici previsti nei due territori provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena. Il progetto, infatti, dovrebbe consentire di generare, in capo a RASF - attraverso il riconoscimento tariffario di canoni di affitto (dei beni idrici già realizzati in passato dai Comuni e da questi successivamente trasferiti alle rispettive società patrimoniali idriche locali) capaci di remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni - oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato, con conseguente crescita tariffaria più elevata - nel breve periodo (il primo ventennio) - e poi più contenuta - nel lungo periodo - rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore.

Nel corso del 2020 il "gruppo di lavoro" appositamente costituito, fin dal 2016, per la predisposizione del progetto in questione e, per esso, in particolare, RASF - capofila del gruppo stesso, in quanto beneficiaria del previsto trasferimento dei beni idrici sopra indicato - ha continuato l'interlocuzione sul progetto (già avviata nel 2018, con la presentazione del medesimo ad entrambe) con le due "autorità di regolazione del servizio idrico integrato" - quella regionale (ATERSIR) e quella nazionale (ARERA, già AEEGSI), per giungere alla relativa formale auspicata approvazione, prima da parte di quella regionale, poi, su proposta di questa, di quella nazionale.

A causa delle importanti criticità sottese al progetto - sia dal punto di vista regolatorio-tariffario (connesse alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria - a carico dell'utenza di Forlì-Cesena e Ravenna - di beni idrici di fatto già "pagati" dalle tariffe in passato, ed anche alla prevista dinamica tariffaria maggiormente onerosa, per la medesima utenza, nel primo suddetto periodo), sia da quello societario (di equilibrio, nella compagine sociale di RASF, tra i soci dei tre territori provinciali romagnoli) - emerse in modo crescente nel 2019 e già evidenziate nella precedente "proposta di relazione 2019" (sull'attuazione della "proposta di p.d.r.p. 2018"), l'autorità regionale (ATERSIR), facendo seguito ad altra precedente analoga richiesta del 26/07/2017, finora rimasta senza risposta da parte di ARERA, il 02/12/2019 ha nuovamente chiesto su di esso un parere preventivo all'autorità nazionale (ARERA), la quale, però, anche questa volta, non ha risposto a tale richiesta e non ha assunto alcuna posizione ufficiale sulla questione.

Anche il "consiglio locale" di Rimini di ATERSIR, in data 11/11/2019, a fronte dell'"inerzia mostrata dall'ente d'ambito", ha approvato un apposito

"ordine del giorno", in cui - pur confermando, sotto il profilo societario, l'

PROT. N. 301/A MANO DEL 26/11/2020 indirizzo del bacino riminese a proseguire nel processo di potenziale razionalizzazione societaria - tuttavia, viste le consistenti potenziali implicazioni che tale operazione potrebbe comportare in ordine agli aspetti degli equilibri societari e tariffari, ha espresso la necessità di acquisire, preventivamente al processo di approvazione delle tariffe per il quadriennio 2020-2023, uno specifico parere⁸ dell'autorità nazionale ARERA, in merito alla riconducibilità tariffaria dei patrimoni in capo alle società degli asset dell'ambito romagnolo oggetto di trasferimento a Romagna Acque, necessario alla prosecuzione del progetto.

Il parere in questione è stato effettivamente richiesto in data 02/12/2019, ma, purtroppo, ad oggi ARERA non ha fornito alcuna risposta in merito.

Al fine di "sbloccare" la situazione di stallo creatasi, ATERSIR ha quindi "ipotizzato" un'approvazione "implicita" del progetto, sia da parte propria, sia da parte di ARERA, attraverso l'approvazione delle nuove tariffe idriche future ed in particolare di quelle del secondo biennio (2022-2023)⁹ del "terzo periodo tariffario" (il quadriennio 2020-2023), la cui definizione ed approvazione sono previste - a seguito della fissazione delle relative "regole di calcolo" (il c.d. "mti3", "metodo tariffario idrico del terzo periodo di regolazione", ovvero del quadriennio 2020-2023) da parte di ARERA, avvenuta a fine 2019 - prima in capo ad Atersir, in dicembre 2020-gennaio 2021, poi in capo ad ARERA, presumibilmente nel 2021, con conseguente relativa applicazione dal 2022. In pratica, secondo questo "iter", il progetto verrebbe approvato "implicitamente", attraverso l'approvazione di tariffe idriche "romagnole" future (2022-2023) che discenderebbero dall'attuazione del progetto stesso, attraverso la formulazione (tra dicembre 2020 e gennaio 2021), da parte dei vari soggetti coinvolti (ATERSIR, RASF ed il gestore Hera), tra loro congiuntamente, di una "motivata istanza" (ad ARERA) di autorizzazione al finanziamento, da parte di RASF (invece che del gestore Hera), di nuovi realizzandi beni idrici romagnoli (precisamente a Ravenna e a Forlì-Cesena), con le tariffe derivanti dal progetto in questione, in deroga alla vigenti regole tariffarie. Se nel 2021 ARERA approvasse la "motiva istanza" in questione, il progetto verrebbe poi realizzato a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari.

Su questo fronte, sempre nel 2020, il gruppo di lavoro sopra indicato, con l'assistenza di appositi consulenti, ha poi individuato, come migliore soluzione tecnica di attuazione del progetto, al posto della scissione (delle cinque società patrimoniali idriche locali a beneficio di RASF) originariamente ipotizzata, il conferimento, in RASF, da parte delle medesime società, dei rispettivi rami d'azienda idrici (con conseguente attribuzione delle nuove azioni della conferitaria RASF alle società patrimoniali idriche conferenti, non ai rispettivi soci, come in caso di scissione), e, in vista della predisposizione della suddetta "motivata istanza", in contraddittorio con ATERSIR, anche la stima dei valori tariffari dei beni idrici oggetto di conferimento da parte delle tre società patrimoniali idriche (Unica Reti, Ravenna Holding e TEAM) riconducibili ai due territori Forlivese-Cesenate (circa 78 milioni di euro) e Ravennate (circa 192 milioni di euro)¹⁰.

In questo quadro articolato e complesso, nel 2020 il Comune di Rimini ha chiesto agli altri interlocutori di valutare anche la possibilità di ricomprendere nel progetto anche i beni idrici di sua proprietà (attualmente in concessione d'uso gratuita al gestore Hera), la cui identificazione - e soprattutto quantificazione - è però appena iniziata, ad opera di Amir, con relativa conclusione presumibile solo nei prossimi mesi.

Rimangono infine da valutare e considerare le modalità di eventuale "trasferimento" dei vari F.R.B.T." (fondi ripristino beni di terzi - ingenti somme, che, al termine della gestione idrica attuale, il gestore uscente Hera s.p.a. dovrebbe versare, in denaro, a tutte le società degli asset partecipanti all'operazione citata, a fronte della perdita di valore subita dai loro beni idrici nel corso del lungo periodo di relativo utilizzo da parte del medesimo) spettanti alle cinque società degli asset locali ad un'unica società di area vasta (RASF), con conseguente necessità di omogeneizzarne il trattamento o di averne il riconoscimento (in "denaro") prima che i beni idrici a cui il fondo è connesso vengano trasferiti a RASF.

Per quanto riguarda i possibili previsti sviluppi del progetto nell'imminente futuro (2021 e 2022), si rimanda a quanto previsto nel successivo "p.d.r.p. 2020", precisamente nei paragrafi dedicati ad Amir e a RASF.

⁸ In pratica ATERSIR dovrà ribadire ad ARERA la propria precedente richiesta di parere del 26/07/2017, sopra già indicata e sollecitare una risposta ufficiale ad essa.

⁹ Inizialmente si ipotizzava che il progetto fosse attuato con le tariffe idriche del primo biennio (2020-2021) del terzo periodo regolatorio, ma poi i ritardi verificatisi hanno fatto propendere per il secondo biennio (2022-2023) del periodo in questione.

¹⁰ Le due società degli assets idrici riminesi (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.) non sono interessate da questa vicenda, in quanto i valori dei loro beni iscritti nei rispettivi bilanci (circa 45 milioni di euro per Amir e circa 30 milioni di euro per S.I.S.) derivano, quasi integralmente, da costi realmente sostenuti - non da perizie di stima - "degni", quindi, di essere remunerati (coperti) da un canone di locazione, posto a carico del gestore-utilizzatore, tanto è vero che tali società percepiscono già un canone, concordato unitamente all'autorità regolatrice, che ne determina un valore pari a quello "contabile netto" di relativa iscrizione in bilancio. Pertanto i rispettivi valori di trasferimento (conferimento) sono già stati definiti, da tempo, in misura uguale ai rispettivi valori di bilancio sopra indicati.

B.2) C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

La "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione indiretta attualmente posseduta, con possibilità di eventuale futura (nel 2020) integrazione "funzionale" e/o societaria (volontaria, non obbligatoria) con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile") e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.")>>

In attuazione di tale previsione, in parte già contemplata nel precedente "Documento unitario 2019", e come ivi già indicato, in data 10/01/2019 le tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Rimini e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a."), su proposta della Regione Emilia-Romagna, socia di tutte tre, hanno stipulato, insieme alla Regione stessa e ai rispettivi tre comuni soci di riferimento (Bologna, Rimini e Parma), un "protocollo d'intenti per l'avvio di un processo di integrazione organizzativa ed operativa dei centri agro-alimentari della regione Emilia-Romagna" finalizzato a far verificare, alle tre società, la possibilità di eventuali integrazioni "funzionali" (ad esempio con accordi per l'acquisizione centralizzata ed auspicabilmente più economica di beni e servizi di utilità comune) e/o societarie.

In attuazione di quanto previsto da tale protocollo, dopo lunghe interlocuzioni preliminari tra esse, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si è aggiunto il "Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena" ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.") - hanno individuato, come modalità di integrazione maggiormente conveniente dal punto di vista economico-finanziario, quella societaria (attraverso fusione e/o altre operazioni societarie) ed elaborato, con l'aiuto di un consulente congiuntamente individuato, un primo documento, che ipotizza ed analizza i possibili scenari di integrazione e di post-integrazione tra le quattro società ed in particolare gli investimenti, i costi, i ricavi, i margini ed i tempi di realizzazione del progetto, scenari che i soci pubblici coinvolti stanno attualmente valutando.

Per quanto riguarda i possibili previsti sviluppi del progetto nell'imminente futuro (2021), si rimanda a quanto previsto nel successivo "p.d.r.p. 2020", precisamente nel paragrafo dedicato al C.A.A.R. s.p.a. consortile.

B.3) RIMINI CONGRESSI S.R.L.

La "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

Entro il 31/12/2020, fusione per incorporazione di SdPC ("Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.") in Rimini Congressi s.r.l. (volontaria, non obbligatoria), previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consigli comunali/provinciali)>>.

In attuazione delle suddette previsioni, la suddetta "fusione per incorporazione", finalizzata ad una semplificazione (volontaria, non obbligatoria¹¹) della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e al miglioramento dell'andamento economico e finanziario prospettico di due (RC ed SdPC) delle tre¹² società che attualmente vi operano, è stata approvata prima dai tre soci pubblici di RC, al proprio interno, a fine settembre-inizio ottobre 2020 (Rimini Holding s.p.a. lo ha fatto con deliberazione della propria assemblea ordinaria dei soci del 02/10/2020, previa analoga approvazione del proprio socio unico Comune di Rimini con D.C.C. n.42 del 24/09/2020) e poi dalle assemblee dei soci delle due società in essa coinvolte il 19/10/2020 e sarà attuata (con la stipula dell'atto di fusione) entro il prossimo 31/12/2020.

B.4) RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

La "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in estrema sintesi:

"Entro il 31 marzo 2020, completamento della liquidazione (avviata in data 02/10/2018), con conseguente estinzione della società".

Nel 2020 la liquidazione è proseguita ed è pressoché terminata, anche se non lo è ancora formalmente (con la cancellazione della società dal registro delle imprese) solamente perché il liquidatore sta attendendo (per procedere in tal senso) l'incasso di un ultimo importante credito (di circa €26.000,00) vantato dalla società nei confronti del Ministero per i Beni Culturali.

Sulla base di quanto recentemente comunicato da liquidatore, la liquidazione si dovrebbe pertanto concludere entro il prossimo 31/12/2020. Nel frattempo, in data 05/11/2020 il liquidatore ha già restituito ai due soci l'intero capitale sociale da essi originariamente versato (il socio Rimini Holding s.p.a. ha incassato la somma di €102.000,00, versata, in occasione della costituzione della società, nel 2006, dal Comune di Rimini) e, entro il 31/12/2020, potrebbe restituire loro ulteriori modeste somme.

B.5) RIMINITERME S.P.A.

La "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in estrema sintesi, quanto segue:

<<Vendita integrale (indicativamente nel 2020-2021) della partecipazione direttamente ed indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) detenuta ad un soggetto privato, da individuare con procedura ad evidenza pubblica, secondo un "progetto di privatizzazione integrale e riqualificazione territoriale" dell'area degradata di Miramare (in cui sono collocati la società e i suoi beni principali, tra i quali la "ex colonia Novarese"), da definire prossimamente, in base all'esito che darà la verifica dell'appetibilità attuale o potenziale-prospettica degli immobili e dell'attività della società per i mercati immobiliare e termale locali, nazionali ed internazionali>>.

¹¹ Infatti, essendo RC una società detenibile "tal quale" dall'ente, tale auspicata fusione costituiva (e costituisce tuttora) una "azione di razionalizzazione" non ai sensi del TUSP (ovvero imposta dal medesimo TUSP), ma "volontaria" (spontaneamente individuata dai soci della controllante RC, come detto, per razionalizzare l'assetto societario complessivo del settore-fieristico congressuale riminese) la cui attuazione, per quanto auspicata, rimane comunque non obbligatoria e non vincolante.

¹² L'altra è I.E.G. s.p.a., non rilevante ai fini del presente "Documento unitario 2020" (vedasi successivo paragrafo "C.2").

A fronte del fatto che la società - partecipata da Rimini Holding s.p.a. con l'esigua quota del 5% - dal 07/02/2019 è controllata direttamente (con quota del 77,67%) dal Comune di Rimini, che ne sta seguendo e determinando autonomamente "le sorti", si lascia la rendicontazione di quanto fatto in attuazione delle previsioni sopra indicate al medesimo Comune di Rimini.

C) PROPOSTA DI RICOGNIZIONE 2020 E DI P.D.R.P. 2020 ("PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020")

La presente "proposta di ricognizione e proposta di razionalizzazione periodica" - riferita all'anno "2020" per distinguerla da quelle, analoghe, già predisposte (nel 2018, riferita al 31/12/2017 e nel 2019, riferita al 31/12/2018) o che la società dovesse eventualmente predisporre nei successivi anni - contiene la proposta di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini, attraverso la scrivente Rimini Holding, con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione" e, in tal caso, la proposta delle "azioni di razionalizzazione periodica" da attuare ed è stata predisposta dal sottoscritto, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da Rimini Holding s.p.a. a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2020-2022, per essere poi:

- recepita ed inserita, dal Comune, in un proprio documento più ampio ("Documento unitario 2020") - comprensivo anche della ricognizione ed dell'eventuale "piano di razionalizzazione" delle società da esso partecipate direttamente (senza l'intermediazione di RH) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale (con propria deliberazione) e
- approvata dall'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

Come già segnalato nel precedente paragrafo "B" relativamente alla "proposta di relazione" (sull'attuazione del precedente "p.d.r.p. 2019"), a partire dal 2019, per la predisposizione della presente "proposta di ricognizione" e dell'eventuale conseguente "proposta di p.d.r.p.", il MEF ha elaborato precise "modalità espositive" (mediante "tabelle"), pubblicate sul proprio sito internet in data 21/11/2019, in apposito proprio documento, denominato "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) - nel prosieguo del presente atto, definito anche, per praticità, "indirizzi M.E.F. 2019".

Tali istruzioni e "modalità espositive" sono state poi integrate da un ulteriore documento del M.E.F., denominato "Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016) (in sintesi, per praticità, denominato anche "schede MEF per il censimento annuale e per gli adempimenti periodici TUSP") con il quale lo stesso Ministero ha reso disponibili in formato editabile le "tabelle" (schede) sopra richiamate, pubblicato sul relativo sito internet in data 2 dicembre 2019.

Per evidenti motivi di praticità e di continuità con quanto già fatto in passato nella presente "proposta di ricognizione 2020" e nella conseguente "proposta di p.d.r.p. 2020" la società ha adottato la stessa "modalità espositiva" adottata precedentemente.

Anche se con modalità espositive diverse da quelle da quest'ultimo proposte nei propri "Indirizzi M.E.F. 2019" sopra indicati, quasi¹³ tutte le informazioni ivi richieste (rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dall'ente al 31/12/2019; ricognizione di ciascuna di esse, con indicazione di tutte le relative informazioni di dettaglio - codice fiscale, denominazione e anno di costituzione, sede legale, stato, attività svolta, numero medio dei dipendenti, degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, fatturato realizzato negli ultimi tre anni, risultato economico conseguito negli ultimi cinque anni - esito della ricognizione, con le modalità e i tempi previsti per l'eventuale razionalizzazione ed il relativo riepilogo) sono comunque chiaramente e dettagliatamente riportate nel presente documento proposto dalla scrivente società, precisamente nell'allegato "A.1" ("rappresentazione grafica"), nelle varie "schede di ricognizione (e, in alcuni casi, di razionalizzazione) 2020" di seguito riportate al paragrafo "C.5.", relative alle varie società prese in considerazione nella "proposta di ricognizione 2020", nell'allegato "A.2" (<<sintesi della "proposta di ricognizione periodica 2020" delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e della "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2020" di alcune di esse>>).

C.1) GLI ORIENTAMENTI E I RILIEVI DELLA "STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" DEL M.E.F. E LE PRESCRIZIONI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVAMENTE AI VARI "PIANI DI REVISIONE/RAZIONALIZZAZIONE"

Come sopra anticipato, il D.Lgs. n.175/2016 attribuisce espressamente il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle proprie disposizioni - ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica - alla specifica "struttura" prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto, ovvero alla "struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche" istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017, all'interno dello stesso M.E.F., presso il dipartimento del Tesoro, Direzione VIII.

Fino ad oggi tale "struttura" ha "emesso" i seguenti sette documenti ("orientamenti", "indicazioni", "direttive"):

- orientamento del 15/02/2018 avente ad oggetto "nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito "TUSP");
- orientamento del 28/05/2018 avente ad oggetto "Definizione del contenuto e dei limiti delle competenze spettanti alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo, istituita ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP");

¹³ Manca solamente l'indicazione dei compensi dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle varie società partecipate, compensi che saranno comunque già oggetto di caricamento informatizzato, da parte dell'ente, nel portale del M.E.F., nell'ambito del consueto censimento annuale delle partecipazioni, peraltro pressoché contestuale al caricamento dei dati della "ricognizione 2020" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2020".

- c) indicazione" del 15/06/2018 avente ad oggetto *"Il contenuto degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")* (trasmissione di documentazione da parte delle società partecipate);
- d) orientamento del 22/06/2018 avente ad oggetto *<<la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")>>*;
- e) orientamento del 10/06/2019 sul "rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175";
- f) direttiva del 09/09/2019 sulla separazione contabile delle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato;
- g) orientamento del 18/11/2019, avente ad oggetto: *<<Nozione di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP")>>*.

Nei rispettivi "p.d.r.s." approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, molti enti locali soci di società con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più), ma non "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante, ritenendo, sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del T.U.S.P.P.¹⁴, che non ricorresse, in capo a tali società, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, avevano qualificato le stesse come *"società partecipate"*, NON come *"società a controllo pubblico"* (congiunto).

Con il primo orientamento del 15/02/2018, sopra indicato, la "struttura di monitoraggio e controllo" ha invece affermato che il "controllo pubblico" previsto dal T.U.S.P.P., sussiste, oltre che nel (primo) caso di "controllo monocratico" (o anche "solitario", ovvero da parte di un unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), anche in altre due situazioni, ovvero quando:

- i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 50,01% del capitale sociale ed esercitino congiuntamente tra loro il controllo previsto dall'articolo 2359 c.c., anche a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato tra essi, ovvero attraverso "comportamenti concludenti" (una sorta di "patti parasociali" non scritti), che li portino a comportarsi come un unico socio controllante;
- *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"* (rientra in tale fattispecie anche il caso dell'influenza interdittiva attribuita alla Pubblica Amministrazione, come nell'ipotesi del patto parasociale che attribuisce al socio pubblico un potere di veto).

La struttura di monitoraggio e controllo del MEF, nel suddetto orientamento, ha addirittura sostenuto che il legislatore del D.Lgs.175/2016 abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art.2359 c.c., faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente e da qualunque altra circostanza.

L'orientamento in questione è stato impugnato di fronte al Tar del Lazio, congiuntamente, da ben nove società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale (tra le quali anche Start Romagna s.p.a., di seguito esaminata) e dalla relativa associazione di categoria (ASSTRA) in data 13 aprile 2018 e attualmente il giudizio amministrativo di primo grado è pendente.

Infatti, anche sulla base delle argomentazioni formulate, tra luglio e dicembre 2018, da autorevoli avvocati e professori ordinari di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna¹⁵, in appositi pareri da essi rilasciati circa la qualificazione, come *"società a controllo pubblico"* o meno, di due distinte società a capitale interamente pubblico, ma prive di un socio di maggioranza assoluta ed anche di patti parasociali vincolanti tra i soci (rispettivamente "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", di seguito esaminate), l'orientamento della struttura di controllo del M.E.F. appare non condivisibile per diversi motivi, in parte espressi anche nel ricorso sopra già richiamato, principalmente così sintetizzabili:

a) nel metodo:

- a.1) il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quelle proposte dal M.E.F. ed anche dalla Corte dei Conti, come di seguito indicato);
- a.2) l'articolo 15 del T.U.S.P.P. attribuisce al M.E.F., ragionevolmente (nel rispetto del principio della *"gerarchia delle fonti del diritto"*), il potere di fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016, non anche interpretazioni "ampliate" e difformi dalla stessa, su aspetti (quali la definizione di *"società a controllo pubblico"*) già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma (questa stessa considerazione vale, analogamente, per la definizione di *"partecipazioni indirette"* fornita dalla Corte dei Conti, di seguito riportata, e successivamente condivisa anche dal M.E.F., come di seguito indicato);

b) nel merito, a dispetto di quanto sostenuto dal M.E.F.:

- b.1) l'orientamento in questione contrasta apertamente con il precedente orientamento reso dallo stesso M.E.F., in materia di assoggettamento o meno delle società a partecipazione pubblica al c.d. "split payment": nella categoria delle *"società a controllo pubblico congiunto"* come ora definita dal M.E.F. rientrerebbero anche diverse società (tra le quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, anche "Rimini Congressi s.r.l.") che invece lo stesso M.E.F., esprimendosi in materia di loro assoggettamento o meno al c.d. "split payment" (ex D.L.50/2017), dopo averle inizialmente qualificate come *"società a controllo pubblico"* (quindi tenute allo split payment), a seguito di apposite motivate indicazioni di segno opposto ricevute dalle stesse società, ha poi riqualificato, sia pure limitatamente ai fini fiscali, come *"NON a controllo pubblico"* (quindi NON tenute allo split payment);
- b.2) lo stesso D.Lgs.175/2016 all'articolo 21, comma 3, nel disciplinare l'obbligo di riduzione (del 30%) dei compensi degli amministratori di alcune società che abbiano registrato perdite nei tre esercizi precedenti, fa riferimento alle *"società a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali"* e non alle *"società a controllo pubblico"* già precedentemente definite dallo stesso decreto all'articolo 2, comma 1, lettera "m", lasciando chiaramente intendere che le due categorie di società non coincidono tra loro;

¹⁴ In base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto dall'articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società o comunque una percentuale - dei diritti di voto assembleari - di fatto imprescindibile per l'assunzione delle deliberazioni assembleari), ma *"può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo"* (questa seconda tipologia di controllo costituirebbe il c.d. "controllo congiunto" - caso esemplare, anche se raro, è quello della società "Alfa", partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, "Tizio" e "Caio", che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti, che richiedano oltre il 50% del capitale sociale).

¹⁵ Trattasi, rispettivamente, del prof. avv. Alessandro Lolli (per "Rimini Congressi s.r.l.") e del prof. avv. Franco Pellizzer (per Start Romagna s.p.a.).

- b.3) ad oggi non pare sussistere alcun indizio del fatto che il legislatore del T.U.S.P.P. abbia inteso la Pubblica Amministrazione come soggetto unitario, a prescindere da qualunque circostanza, nemmeno nelle relazioni di accompagnamento sia alla "legge delega" che ha portato poi all'emanazione del D.Lgs.175/2016 (L.124/2015), sia allo stesso decreto;
- b.4) la sola detenzione congiunta della maggioranza (50,01%) del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica automaticamente l' "esercizio" (congiunto) dei poteri di controllo (ex art.2359 c.c.) previsto espressamente dall'articolo 2, lettera "m" del T.U.S.P.P. per configurare una situazione di "controllo pubblico congiunto"; la "coincidenza" tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata anche da un "patto parasociale" tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, in modo da "omogeneizzarli" e "uniformarli"; solo in questo caso potrebbe configurarsi - in termini sostanziali - la "unitarietà/identità soggettiva" delle amministrazioni socie che, invece, non può essere fatta discendere dal mero dato normativo (art. 2 del D.Lgs.175/2016), né da meri "comportamenti concludenti", come afferma la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.;
- b.5) anche la più recente giurisprudenza amministrativa, con le uniche quattro sentenze attualmente esistenti in materia (T.A.R. Veneto, sentenza n.363 del 05/04/2018, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n.245 del 06/06/2018 e Consiglio di Stato, sentenza n.578 del 13/12/2018 - tutte relative al medesimo caso concreto - T.A.R. Marche, sentenza n.69 dell'11/11/2019, relativa ad un altro caso) ha rilevato come:
- b.5.1) anche ammettendo (cosa tuttora controversa in giurisprudenza) la possibile esistenza di un "controllo pubblico congiunto" da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale ("di fatto"), ovvero fondato su meri "comportamenti concludenti", ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto. Si noti che il caso esaminato in primo grado dai due T.A.R. (Veneto e Friuli-Venezia Giulia) e, in appello, dal Consiglio di Stato, sopra indicato, riguardava una società partecipata da numerosi comuni, detentori, congiuntamente, del 90% circa del capitale sociale, che esprimevano, di fatto, orientamenti univoci, deliberando tutti nello stesso modo in seno all'assemblea dei soci della società, cosa che i due T.A.R. citati e il Consiglio di Stato non hanno ugualmente ritenuto sufficiente, in assenza di elementi formali (patti o statuti) e vincolanti, per ritenere sussistente un "controllo congiunto" di tali enti sulla società¹⁶;
- b.5.2) la detenzione, congiunta, della maggioranza dei voti assembleari non coincida con il "controllo pubblico congiunto", che richiede, invece, l'effettivo esercizio di una "influenza determinante" (dei soci controllanti) sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società partecipata (T.A.R. Marche);
- b.6) anche la più recente giurisprudenza contabile, con le uniche tre sentenze (n.16/2019 del 20/03/2019, n.17/2019 del 17/04/2019 e n.25/2019 del 05/06/2019) attualmente esistenti in materia, tutte emesse dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha rilevato, in modo univoco, come:
- b.6.1) il TUSP, pur definendo il "controllo analogo congiunto", non definisca, viceversa, il "controllo pubblico congiunto" (lo prefigura solamente, di fatto, come una sorta di "estensione" del "controllo pubblico civilistico" - ex art.2359 c.c. - momocratico/solitario) e
- b.6.2) la sola maggioranza pubblica del capitale sociale, detenuta congiuntamente da diversi enti pubblici, ciascuno dei quali detentore di una quota di minoranza, non sia sufficiente per configurare il "controllo pubblico (congiunto)" di tali enti sulla società, se non accompagnata da accordi formalizzati (e vincolanti) tra i medesimi enti e, comunque, dall'assenza di poteri di voto determinanti (anche in termini impeditivi - di veto) per l'assunzione delle deliberazioni assembleari più importanti (strategiche) in capo ad eventuali soci privati;
- b.6.3) la situazione di controllo da parte di amministrazioni pubbliche non possa essere presunta in presenza di comportamenti univoci e concludenti, ma debba risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società; tanto più che "sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponentziali";
- b.7) anche il Consiglio Nazionale del Notariato, in apposito studio (n.228-2017/I, "Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 05/10/2017 e dal CNN il 26-27/10/2017) ha confermato che non sia possibile comprendere nel novero delle "società a controllo pubblico" quelle che, pur interamente partecipate da enti pubblici, presentino, tuttavia, una assetto proprietario e in particolare modo di governo così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi formali) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo (quello che la giurisprudenza "commerciale" ha spesso definito come "nucleo stabile di controllo");
- b.8) anche l' "osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali" istituito presso il Ministero dell'interno, con apposito <<atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla precisazione della definizione di "società a controllo pubblico" ai sensi e per gli effetti di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175>> del 12/07/2019, dopo aver riepilogato, in sintesi, le diverse e contrastanti posizioni espresse dai vari soggetti (struttura di monitoraggio del M.E.F., Corte dei Conti - sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo), ha sostanzialmente

¹⁶ Su questo aspetto pare quantomeno "originale" (per non dire "ostinata") la lettura data, alla sentenza del Consiglio di Stato, dal M.E.F., nel "Rapporto sugli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" del maggio 2019, nel quale il M.E.F., dopo aver affermato "(a pagina 54) che <<L'orientamento adottato dalla Struttura (quello del 15/02/2018) esclude che da una partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni possa automaticamente inferirsi la natura di "società a controllo pubblico" e richiede, al contrario, in tale ipotesi la verifica dell'effettivo esercizio, da parte dei soci pubblici, del controllo sulla società>>, sostiene, però (a pagina 56), usando una "originale" doppia negazione ("non sembra che... non possa desumersi che..."), che l'affermazione (espressamente contraria alla tesi del M.E.F.) fatta dal Consiglio di Stato nella propria sentenza n.578/2018 (in sintesi: per assicurare il controllo pubblico "è necessaria la presenza di strumenti negoziali - ad es. patti parasociali - che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva...") "non sembra tuttavia condurre alla conclusione che, pur nel contesto di quote di partecipazione di minima entità ("pulviscolari", nella definizione del Consiglio di Stato), in presenza di "comportamenti concludenti" riscontrabili in sede di approvazione delle principali delibere assembleari da parte delle amministrazioni socie, non possa desumersi in concreto l'esercizio di una, ancorché discutibile, nelle modalità, forma di controllo pubblico congiunto>>: come se i "comportamenti concludenti" delle pubbliche amministrazioni socie potessero costituire gli "strumenti negoziali" ipotizzati dal Consiglio di Stato!

contestato la presunzione del "controllo pubblico" (congiunto) discendente dalla sola maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale accompagnata da "fatti concludenti" e, evidenziando l'urgenza di rimuovere l'incertezza qualificatoria sul punto, con un provvedimento legislativo, ha, viceversa, sostenuto che "Allo stato, dunque, il combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e m) del Testo unico permette di ricondurre una società nel perimetro delle "società a controllo pubblico" allorché:

- una amministrazione pubblica dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercita un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso di tale amministrazione pubblica;
 - più amministrazioni pubbliche, in virtù di un coordinamento formalizzato in forza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società, ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero esercitano un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ovvero anche quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto anche il consenso unanime di tali amministrazioni pubbliche in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali (laddove per consenso unanime si intende l'espressione di una volontà collettiva unitaria, vincolante anche per le amministrazioni che abbiano espresso un dissenso minoritario);
- sempre che non sussista l'influenza dominante del socio privato, anche unitamente ad alcune o tutte le amministrazioni socie";
- b.9) la definizione di controllo recata dal T.U.S.P.P. pare perfettamente coerente anche con orientamenti non giurisdizionali, ma comunque qualificati, che non ritengono esistente un controllo congiunto in assenza di formalizzazioni ed in particolare con il principio contabile internazionale (IFRS) n.11, secondo cui "Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (si noti che queste ultime parole sono esattamente le stesse usate dall'articolo 2, comma 1, lettera b, del T.U.S.P.P., quasi a suggerire che il legislatore del TUSP abbia "copiato" la definizione del principio contabile in questione, modificandola in parte minima - sopprimendo il riferimento alla "condivisione su base contrattuale" - ma comunque determinante, rendendola concretamente inapplicabile);
- b.10) la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. "b", secondo periodo del D.Lgs.175/2016) di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro "controllo congiunto" su una società da essi partecipata) già chiara nel caso di soci privati, è ancora più evidente nel caso di soci pubblici (enti locali), che possono esprimere la propria volontà solo nelle forme (scritte) previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliere, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri "comportamenti concludenti";
- b.11) anche l'A.N.A.C., al fine dell'individuazione del proprio "campo di azione" (di vigilanza) nelle "materie" della "prevenzione della corruzione" (L.190/2012) e soprattutto della "trasparenza" (D.Lgs.33/2013), a fronte della grande incertezza e difficoltà operativa generata dalla definizione di "società a controllo pubblico" (congiunto) data dall'orientamento M.E.F. sopra indicato e dai successivi discordanti pareri/sentenze sopra richiamati, ha ritenuto di formulare un proprio "parere" in merito, stabilendo, con propria delibera n.859 del 25/09/2019, che, limitatamente ai propri fini (di "vigilanza"), la maggioranza pubblica (complessiva) del capitale sociale sia "indice" (presuntivo) del "controllo pubblico", fatta salva, da parte della società, la prova contraria, consistente nella dimostrazione della sussistenza dei due fondamentali requisiti "aggiuntivi" ed imprescindibili in tal senso, individuati dalla giurisprudenza contabile, sopra già indicati: mancanza di accordi formalizzati (e vincolanti) tra i soci pubblici (detentori, congiuntamente, della maggioranza del capitale) e/o sussistenza di un potere di voto determinante in capo ad un socio privato.

Per completezza va anche rilevato che, ad oggi, l'unico "orientamento" di segno diverso e contrario, rispetto ai sei orientamenti giurisprudenziali attualmente esistenti (tre amministrativi e tre contabili) sopra indicati e a tutte le considerazioni sopra svolte, è quello espresso - non nell'ambito di un giudizio, ma in risposta ad un quesito formulato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria - dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n.11/SSRRCO/QMIG/19 del 20/06/2019, in cui la Corte ha affermato, peraltro senza quasi motivarlo, né argomentarlo, che la semplice maggioranza pubblica (congiunta) del capitale sociale implica l'esistenza del "controllo pubblico" (congiunto), sostenendo addirittura che "nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società", mentre ad oggi, non esiste, invece, alcuna norma di legge che imponga tale obbligo, come espressamente chiarito dalla "Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione" e già evidenziato al precedente punto "b.6.3".

Va inoltre segnalato che gli "orientamenti" (e le "indicazioni") della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. - ivi incluso quello del 15/02/2018, qui in discussione - rappresentano, come indica la loro stessa denominazione, "orientamenti" o "indicazioni", ovvero atti che non hanno carattere vincolante e dai quali è possibile discostarsi, con "motivazione aggravata" (alias "rafforzata"), come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante T.A.R. Lombardia, sez. II, sentenza n.1700 del 23/09/2016), sia pure con riferimento ad altro potere di indirizzo. Pertanto, per tutte le "motivazioni aggravate" sopra evidenziate, nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della "struttura di controllo" del M.E.F. sopra indicato - che, per quanto chiarito nel prosieguo del presente paragrafo, rappresenta il "documento" più autorevole ed importante ai fini della individuazione delle "società a controllo pubblico" - si conferma la validità e l'attualità dell'interpretazione della definizione di "società a controllo pubblico" (congiunto) già adottata nei precedenti "p.d.r.s. 2017" del 28 settembre 2017, "p.d.r.p. 2018" del 13/12/2018 e "p.d.r.p. 2019" del 17/12/2019, in base alla quale società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), ma prive di soci di maggioranza assoluta (o comunque titolari di un "diritto di veto" assembleare) e di patti parasociali scritti e "vincolanti" (nell'uniformare i loro voti) tra i relativi soci (come "A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", di seguito analiticamente esaminate), NON rientrano in tale tipologia di società. Tale interpretazione, oltre che dalla ragionevolezza, è ispirata anche dal principio di economicità dell'azione amministrativa, che induce l'ente - quanto meno fino a quando la questione non sarà stata giudizialmente definitivamente accertata - a non aderire ad una interpretazione, non condivisa, che comporterebbe, per l'ente stesso e per le società in questione, ulteriori "oneri" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, di attribuzione di "indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento", di adozione di "specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale", di adozione di specifiche modifiche statutarie, ecc.).

Con il secondo orientamento sopra indicato, invece, la "Struttura di monitoraggio e controllo" ha definito puntualmente il proprio ruolo, chiarendo quanto segue: *"E' compito della Struttura verificare la rispondenza dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche presentati dalle Amministrazioni ai criteri indicati nel TUSP, utilizzando le informazioni e i dati raccolti nella banca dati "Partecipazioni", condivisa con la Corte dei conti.*

Parallelamente, la Struttura monitora l'effettiva attuazione delle misure di razionalizzazione indicate nei suddetti piani, quali alienazione, fusione, messa in liquidazione della società.

Nelle ipotesi di rilevata incongruenza o inadeguatezza delle informazioni presenti nella citata banca dati, questa Struttura potrà anche richiedere, compatibilmente con le esigenze della programmazione definita in base alle Linee Guida per lo svolgimento dell'attività ispettiva dei S.I.Fi.P., l'attivazione da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dei poteri ispettivi, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del TUSP."

In base a quanto sopra indicato, l'individuazione della corretta interpretazione delle disposizioni eventualmente dubbie (come sopra già detto, non anche di quelle già chiare) del T.U.S.P.P. e la verifica della loro corretta applicazione o, viceversa, la constatazione di eventuali errate interpretazioni e/o applicazioni e/o addirittura di eventuali violazioni delle stesse, sembrerebbero spettare - anche in considerazione del fatto che il D.Lgs.175/2016 costituisce "norma speciale", di stretta interpretazione, non suscettibile, quindi, di alcuna interpretazione estensiva-analogica - unicamente alla suddetta "struttura di monitoraggio e controllo", mentre alla Corte dei Conti parrebbe invece competere, nell'ambito del suo ruolo istituzionale di "presidio della corretta gestione amministrativa e contabile" degli enti locali, la rilevazione di eventuali profili di danno erariale ("spreco di risorse pubbliche") conseguenti ad eventuali violazioni di norme, preventivamente rilevate come tali, ovvero come "violazioni", dalla suddetta "struttura di monitoraggio e controllo" (non dalla Corte stessa)¹⁷.

Tuttavia, nonostante quanto appena evidenziato, anche a fronte delle importanti e crescenti criticità generate, negli ultimi anni, sugli equilibri economico-finanziari degli enti locali, dalle rispettive società partecipate, le varie sezioni della Corte dei Conti (in particolare le varie sezioni regionali di controllo e la sezione autonomie) hanno spesso fornito proprie autonome interpretazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia di "partecipazioni societarie pubbliche", alcune volte anche introducendo, a carico degli enti locali, ulteriori obblighi (ad esempio di utilizzo di determinati modelli, di trasmissione di elementi/dati o di dimostrazione di circostanze) aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalle norme di legge vigenti e talvolta non "in linea" con esse, ma, soprattutto, proprio a causa di tali autonome interpretazioni, rilevando, spesso, il mancato rispetto, da parte degli enti locali, di obblighi che in realtà la norma non poneva e, conseguentemente, richiamandoli al rispetto degli stessi.

Questo si è verificato con riferimento all'interpretazione e all'applicazione sia delle disposizioni dell'art.1 commi 611 e seguenti, della L.190/2014 e quindi al "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, sia di quelle del D.Lgs.175/2016 e quindi al "piano di revisione straordinaria" del settembre 2017, con risvolti (auspicati e stimolati dalla Corte) anche sul successivo "piano di razionalizzazione periodica" 2018.

Infatti, a titolo esemplificativo, non esaustivo, nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015, il Comune di Rimini, in assenza di una specifica indicazione di legge su tale aspetto, aveva adottato, come ambito di riferimento del "piano" (e quindi vi aveva inserito), tutte le partecipazioni societarie dirette (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale) e tutte le "partecipazioni indirette" che, a prescindere dal numero delle partecipazioni intermedie nelle società "tramite", fossero caratterizzate dal "controllo" ex art.2359 c.c. del Comune sulla società finale. Tale scelta era stata fatta ed espressamente motivata sulla base di una valutazione "di ragionevolezza": la detenzione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta, NON di controllo, in una società "A", che a sua volta ne controllava un'altra - "B" - non avrebbe consentito al Comune nessun reale potere di indirizzo delle "decisioni di razionalizzazione" della società "A" nei confronti della società indiretta "B", quindi sarebbe stato inutile prefigurare l'eventuale razionalizzazione di "B". Tale valutazione non era stata però condivisa ed anzi era stata più volte contestata (non solo al Comune di Rimini, ma anche ad altri enti locali che l'avevano adottata in modo analogo), nei mesi successivi, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, che riteneva, invece, che - pur nella carenza normativa già esposta - sussistesse l'obbligo di sottoporre a razionalizzazione anche le società partecipate indirettamente, attraverso partecipazioni dirette NON di controllo - quali, ad esempio, nel caso specifico del Comune di Rimini, le società partecipate da "Hera s.p.a." e da "Rimini Fiera s.p.a."

Le successive disposizioni del T.U.S.P.P. hanno poi indirettamente confermato, sia pure solamente a posteriori, la correttezza della scelta operata dal Comune di Rimini e contestata dalla Corte dei Conti, stabilendo il fatto che le "partecipazioni societarie indirette" (quindi da includere nel "piano di revisione straordinaria" e - ragionevolmente, a fronte della carenza normativa sopra evidenziata, che avrebbero dovuto essere incluse anche nel precedente "piano operativo di razionalizzazione") erano solo quelle detenute dall'ente attraverso partecipazioni "intermedie" di controllo, non attraverso tutte le partecipazioni "intermedie", come sostenuto dalla Corte. Su questo aspetto, va rilevato che la Corte, successivamente, pare aver cambiato il proprio orientamento ed essersi di fatto adeguata alla sopravvenuta disposizione del T.U.S.P.P. -

¹⁷ Si noti che l'articolo 20, comma 3, del D.Lgs.175/2016 sancisce testualmente che: *"Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 5, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, usando il verbo al singolare ("verifichi"), non al plurale ("verifichino") e attribuendo quindi il compito di verificare il puntuale adempimento delle disposizioni dell'articolo 24 solamente alla "struttura" ("di monitoraggio e controllo") di cui all'articolo 15, non anche alla Corte dei Conti. Inoltre, poiché, come già detto, gli scopi della "norma speciale" (di "stretta interpretazione", non suscettibile, viceversa, di interpretazione estensiva-analogica) in questione (D.Lgs.175/2016) attengono unicamente alla *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* e non alla *"garanzia della regolarità della gestione finanziaria dell'ente"*, non pare che l'eventuale violazione delle disposizioni del T.U.S.P.P. possa rientrare nelle disposizioni dell'art.148-bis del D.Lgs.267/2000, che invece attribuiscono alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, poteri di controllo molto pervasivi, con connessi poteri di impartire "prescrizioni vincolanti" agli enti locali per i quali, nella predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e/o rendiconti consuntivi, si fossero verificati *"squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese o violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*. Tali situazioni potrebbero ricorrere, ad esempio, qualora l'ente, nel proprio bilancio (preventivo e/o consuntivo), omettesse di tener conto dei riflessi (economici, patrimoniali e/o finanziari) generati e/o generabili su di esso dagli organismi da esso partecipati, omissione che, però, sarebbe ben diversa dall'eventuale (anche erronea) mancata considerazione di tali organismi all'interno della ricognizione propedeutica al "piano di razionalizzazione periodica" qui in oggetto e che, peraltro, non discenderebbe da questa: infatti, il mancato inserimento, nella "ricognizione periodica", propedeutica all'eventuale "piano di razionalizzazione periodica", di una società "partecipata indirettamente", non implica automaticamente la mancata considerazione dei riflessi da essa generati e/o generabili sul bilancio dell'ente socio; ad esempio non impedisce di adottare i provvedimenti di "circolarizzazione" dei crediti/debiti esistenti tra l'ente e la società e di registrarne gli esiti sul bilancio dell'ente, né comporta, quindi, una "irregolarità della gestione finanziaria" dell'ente stesso, proprio perché la "regolarità della gestione finanziaria" (alias <<la corretta applicazione delle regole "finanziarie">>), affidata al presidio della Corte dei Conti, non coincide con la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (ovvero con "l'impiego ottimale - efficace ed efficiente, quindi senza sprechi - delle risorse pubbliche", perseguito dal T.U.S.P.P.).

coerente con la precedente scelta del Comune - tanto che, nel novembre 2018, nell'esame del "p.d.r.s. 2017" dell'ente, nel quale tale scelta era stata riconfermata, non l'ha più contestata, anche se ha poi dato una diversa interpretazione delle definizioni di "partecipazioni indirette" e di "società a controllo pubblico" sancite dal D.Lgs.175/2016, contestando quindi, nuovamente, l' "ambito di riferimento" ("perimetro oggettivo") del "piano" del Comune, ma sotto altri e diversi aspetti (rispetto a quelli precedenti): in sostanza ha implicitamente accettato che le "partecipazioni societarie indirette" - da includere nel "piano" - fossero solo quelle detenute attraverso partecipazioni societarie dirette, "intermedie", "di controllo" (come da sempre sostenuto dal Comune di Rimini e da numerosi altri enti), ma ha poi "ampliato" l'interpretazione della definizione sia di "società a controllo pubblico", sia di "partecipazione societaria indiretta", come di seguito dettagliatamente indicato (punti 5 e 6).

Infatti, in relazione alle disposizioni del T.U.S.P.P., e, conseguentemente, alla predisposizione del "piano di revisione straordinaria", a titolo esemplificativo, non esaustivo, la Corte dei Conti ha formulato le prescrizioni di seguito riportate ed analizzate.

Nelle sopra già indicate "Linee guida Corte dei Conti 2017" (del 19/07/2017), la Corte dei Conti, sezione autonomie:

- 1) ha prescritto agli enti locali di predisporre il "p.d.r.s. 2017" utilizzando obbligatoriamente un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti - da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti, da essa predisposto (non previsto dalla norma, ma di fatto adottato dalla quasi totalità degli enti tenuti alla predisposizione del piano, incluso il Comune di Rimini, in aderenza alla prescrizione della Corte);
- 2) ha prescritto che, nel modello (di piano) standard sopra indicato, l'ente indicasse, oltre ai dati già imposti dalla norma, anche i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano e i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni (obbligo non previsto dal D.Lgs.175/2016 per il "piano di revisione straordinaria", ma - peraltro limitatamente ai tempi - solamente per quello, successivo, di "razionalizzazione periodica", ma comunque adempiuto dal Comune di Rimini, in aderenza a quanto prescritto dalla Corte);
- 3) ha prescritto che la ricognizione del "p.d.r.s. 2017" fosse estesa anche alle società quotate¹⁸, a dispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs.175/2016, che invece - come confermato anche dalle sopra già indicate "istruzioni MEF 2017"¹⁹ - stabiliva (e stabilisce) chiaramente che le disposizioni del D.Lgs.175/2016 si applicavano (e si applicano) alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'articolo 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) "solo se espressamente previsto" e, quindi, del fatto che, poiché l'articolo 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'articolo 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, le società quotate in borsa NON rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria, così come, peraltro, in quello dei successivi "piani di razionalizzazione periodica" (per questo motivo questa prescrizione non è stata adempiuta dal Comune di Rimini, che non ha inserito, nel proprio "p.d.r.s. 2017", la partecipazione detenuta nella società quotata "Hera s.p.a."; tale mancato inserimento, replicato anche nei successivi "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", non è stato contestato dalla Corte - come invece aveva fatto in precedenza, in occasione del mancato inserimento della medesima partecipazione nel precedente "p.o.r. 2015" del 31/03/2015 - e questo parrebbe indicare che la Corte abbia forse successivamente modificato il proprio convincimento su questo tema, allineandosi a quello del M.E.F., sopra già richiamato);
- 4) ha prescritto ("Linee guida Corte dei Conti 2017", paragrafo 3) che, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che erogava "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'ente partecipante dovesse "dimostrare che non erano necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolgeva servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito", senza chiarire, peraltro, da dove traesse origine tale obbligo, non previsto dalla norma, ma autonomamente introdotto dalla Corte e che il Comune di Rimini ha sostanzialmente rispettato per la prima parte - indicando, per tali società, che non erano necessarie le aggregazioni in questione - ma non per la seconda, che era di fatto impossibile rispettare, in quanto tutte le società erogatrici di "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" partecipate dall'ente, proprio per il tipo di servizio erogato, operavano in settori - quali quello idrico e del trasporto pubblico locale - regolamentati dai rispettivi enti di governo d'ambito; infatti i c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", sono servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, le tubature dell'acqua o del gas) e/o funzionali (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i vari cassonetti per la raccolta dei rifiuti, oppure le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria) fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio, relativamente ai quali la normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, essi siano obbligatoriamente erogati in ambiti territoriali minimi (A.T.E.M.) o "ambiti territoriali ottimali" (A.T.O), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano obbligatoriamente affidati e regolati non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

In sede di riscontro dei "p.d.r.s. 2017", la Corte dei Conti, attraverso le diverse proprie "sezioni regionali di controllo" (inclusa quella per l'Emilia-Romagna):

- 5) ha qualificato come "società a controllo pubblico congiunto" tutte le società con capitale pubblico complessivamente maggioritario (almeno 50,01%) o totalitario (100%), anche se prive di soci di maggioranza assoluta e di patti parasociali tra i relativi soci pubblici, in linea con l'orientamento del 15/02/2018 della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (qualificazione non condivisibile per le motivazioni sopra già evidenziate), invitando gli enti soci ad assumere le iniziative del caso (ad esempio stipulando appositi patti parasociali) allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere dai soci pubblici (prima ipotesi), o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere" (seconda ipotesi);
- 6) ha qualificato come "partecipazione indiretta" quella detenuta attraverso organismi o società "controllati" anche congiuntamente (non solamente monocriticamente), a dispetto della definizione di "partecipazioni indirette" prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs. 175/2016 che, invece, qualifica come tale solamente "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", senza alcun riferimento al più ampio controllo congiunto, definito dalla precedente lettera "b" del medesimo articolo e comma, riferimento che pure, se il legislatore lo avesse

¹⁸ Alla pagina 4, della deliberazione n.19 del 19.07.2017, la Corte affermava: "Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche la partecipazioni in società quotate), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni".

¹⁹ Si veda in tal senso il paragrafo 4.1, 4° capoverso, in cui il M.E.F. affermava che "Le società quotate sono individuate da una spunta gialla in quanto queste società non rientrano nei piani di revisione straordinaria me per esse devono essere, comunque, compilate alcune sezioni della scheda (n.d.r.: si trattava della scheda di comunicazione dei dati del piano al MEF, non del Piano) ai fini della loro ricognizione".

voluta, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo “.....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo ai sensi della precedente lettera “b” del presente comma”, oppure “.....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione, anche congiuntamente con altre”) e, nel merito, senza considerare il fatto che la differente qualificazione stabilita dalla norma (in base alla quale sono, invece, “partecipazioni indirette” solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto) potrebbe derivare, verosimilmente e ragionevolmente, non da un “difetto di coordinamento” tra le definizioni, ma dall’intento del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie giuridiche tra loro diverse di “società a partecipazione pubblica”, “graduando” (proporzionando) gli obblighi (di “ricognizione” e, eventualmente, di “revisione/razionalizzazione”) a carico degli enti pubblici soci in funzione (e in proporzione) al controllo da essi esercitato - o anche solo esercitabile - su di esse; in sostanza, l’aderenza all’interpretazione letterale della definizione in questione (che, come detto, esclude dalle “società partecipate indirettamente” quelle partecipate attraverso società intermedie - “tramite” - controllate solamente congiuntamente - non monocraticamente) non deriva da un intento “elusivo” degli enti pubblici soci (finalizzato a sottrarre tali società alla più stringente disciplina prevista dal T.U.S.P.P. per le “società a controllo pubblico”), ma dalla considerazione - verosimilmente e ragionevolmente nota anche al legislatore - della grandissima difficoltà, se non addirittura impossibilità concreta, per un ente pubblico detentore di una quota minoritaria del capitale sociale di una società partecipata direttamente (società “tramite”, A), sia pure in “controllo pubblico congiunto” insieme a numerosi altri enti, di prevedere azioni di “revisione straordinaria” o di “razionalizzazione periodica” di una società (B) partecipata, magari in misura minoritaria, dalla società “tramite” (A) partecipata direttamente; la previsione e conseguente attuazione di tali azioni, infatti, sarebbe concretamente possibile solamente se i vari soci che congiuntamente controllano la società intermedia “A” riuscissero ad accordarsi tra loro in tal senso, cosa che, evidentemente, non sempre risulta possibile²⁰; inoltre, nel riscontro del “p.d.r.s. 2017” del Comune di Rimini, sopra già richiamato, la sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, dopo aver dimostrato consapevolezza delle argomentazioni svolte dall’ente a supporto della scelta fatta (considerare “partecipazioni indirette” solo quelle detenute da società in controllo pubblico monocratico - non anche congiunto), ha “contestato” tale scelta, ma limitandosi a riproporre il suo diverso convincimento, senza però motivarlo in alcun modo²¹; peraltro l’interpretazione letterale adottata dagli enti locali è perfettamente coerente con il fatto, sopra già evidenziato (cfr. il precedente punto “a.1”), che il D.Lgs.175/2016 costituisce “norma speciale”, per diversi aspetti derogatoria delle altre disposizioni generali (in particolare di quelle del codice civile) e, quindi, di “stretta interpretazione”, non suscettibile, viceversa, di interpretazioni estensive-analogiche (come quella proposta, in relazione alle “partecipazioni indirette”, dalla Corte dei Conti e successivamente condivisa anche dal M.E.F. nelle nuove “linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018” di seguito indicate);

- 7) ha prescritto l’inserimento, negli statuti delle “società a controllo pubblico”, delle disposizioni - concernenti l’organo amministrativo - dell’articolo 11, commi 2 e 3²², nonostante le disposizioni in questione (peraltro, nella maggior parte dei casi - nella quasi totalità per quanto riguarda il Comune di Rimini - già integralmente rispettate, nel merito, dalle società in questione) non rientrino tra quelle che il D.Lgs. 175/2016 ha espressamente ed analiticamente imposto di inserire (non solamente di rispettare) negli statuti delle “società a controllo pubblico”, indicandole espressamente all’articolo 11, comma 9, lettere “a”, “b”, “c” e “d”; a conferma del fatto che, quando il legislatore del T.U.S.P.P. ha voluto imporre l’obbligo di inserire un’apposita disposizione di legge negli statuti delle società lo ha fatto espressamente e che, viceversa, quando non lo ha fatto ha agito così “volutamente”²³, basta considerare il fatto che il testo iniziale dell’articolo 16, comma 3, del D.Lgs.175/2016 (in vigore dal 23/09/2016 fino al 26/06/2017) disponeva l’obbligo, per le società “in house”, di inserire nei rispettivi statuti la duplice previsione che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato fosse effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci (primo vincolo) e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato - che poteva essere rivolta anche a finalità diverse - fosse consentita solo a condizione che la stessa permettesse di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società (secondo vincolo), mentre, poi, successivamente, il D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017, ha soppresso la seconda parte della disposizione in questione ed ha spostato il secondo vincolo in un nuovo e distinto comma “3-bis” del medesimo articolo 16, comma che ora (dal 27/06/2017, data di entrata in vigore del D.Lgs.100/2017) impone ancora alle società in house il rispetto del 2° vincolo, ma non più l’obbligo di trasferirlo in statuto; in pratica, ora le società in house devono inserire il primo vincolo in statuto (e, ovviamente, rispettarlo) e rispettare il secondo vincolo, senza più necessità di inserirlo in statuto, analogamente a quanto previsto dal medesimo D.Lgs.175/2016 per diversi altri obblighi ivi imposti, tra i quali quelli dell’articolo 11, commi 2 e 3; si noti, peraltro, che l’inserimento delle clausole statutarie in questione, dovendo essere approvato, per legge, da parte di un’assemblea dei soci alla presenza di un notaio, avrebbe anche un costo, che le società sosterebbero solamente per aderire alla prescrizione in questione;
- 8) ha manifestato l’opportunità (non la necessità) che l’ente acquisisse il parere del proprio organo di revisione “con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione previsti rispetto al D.Lgs.175/2016”, nonostante il rilascio di pareri di questo tipo non rientri nel preciso novero

²⁰ Lo stesso M.E.F., nelle “linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018” di seguito indicate, al paragrafo 3.1 (“partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica”), con riferimento alle “società partecipate indirettamente” - nella accezione da esso sostenuta - si dimostra “consapevole” della imprescindibilità di un “coordinamento” tra i soci della “società a controllo pubblico congiunto” intermedia (“tramite”) nel formulare un indirizzo unitario relativamente alla “razionalizzazione” della società “partecipata indiretta”, affermando testualmente che <<.....in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari>>.

²¹ In relazione a tale scelta, la Corte ha infatti affermato quanto segue: <<L’ente ha ritenuto di non dover includere le ulteriori partecipazioni indirette di secondo livello possedute sulla base della definizione introdotta dall’art.2, comma 1, lett. g, de t.u., secondo la quale è indiretta “la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”. In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell’ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche>>.

²² Le disposizioni in questione prevedono testualmente quanto segue:

“2. L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico e’ costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del codice civile. La delibera e’ trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.

²³ Già in altre occasioni il legislatore, oltre ad imporre alle società a partecipazione pubblica maggioritaria (e, ovviamente, anche totalitaria), determinati obblighi, ha stabilito, prescrivendolo espressamente, che gli stessi venissero anche espressamente “trasfusi” nel testo dei relativi statuti sociali, ad esempio nel caso delle c.d. “disposizioni di genere” in materia di composizione degli organi (amministrativi e di controllo) di tali società (D.P.R. 251/2012).

delle competenze assegnate all'organo di revisione dell'ente dall'articolo 239 del D.Lgs.267/2000²⁴ - nemmeno nell'ambito della pur ampia funzione di *"collaborazione con l'organo consigliere, secondo le modalità dello statuto e del regolamento"*²⁵ ivi prevista - in quanto rientra già, espressamente, nei compiti assegnati dall'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267²⁶ al segretario generale dell'ente (che, infatti, nel caso specifico del Comune di Rimini, anche in adempimento alle disposizioni dell'art.5, comma 3, del vigente *"regolamento sui controlli interni"* dell'ente, è tenuto a rilasciare apposito "parere di legittimità" su ogni proposta di deliberazione che sia sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale e, quindi, anche sulle proposte deliberative di Consiglio Comunale di approvazione dei precedenti "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "Documento unitario 2019" - già adottate con parere favorevole del segretario generale - e di approvazione dell'odierno "Documento unitario 2020") e nonostante il "p.d.r.s. 2017", il "p.d.r.p. 2018" e il "Documento unitario 2010" del Comune di Rimini non comportassero modifiche delle *"modalità di gestione dei servizi"*²⁷, né proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Mentre le prescrizioni formulate nel luglio 2017 dalla Corte dei Conti sezione Autonomie (sopra indicate ai punti 1, 2, 3 e 4) erano relative all'allora redigendo "p.d.r.s. 2017" e, non essendo state ribadite relativamente ai nuovi "p.d.r.p.", non parrebbero essere ad essi oggi "estensibili" (anche perché per la redazione dei nuovi "p.d.r.p." è stato predisposto uno specifico nuovo "modello standard", di seguito indicato, diverso da quello stabilito dalla Corte per il "p.d.r.s. 2017"), quelle formulate dalle varie sezioni regionali di controllo in sede di riscontro dei "p.d.r.s. 2017", avrebbero dovuto avere, nelle intenzioni della Corte, un "impatto" su questi ultimi documenti, nel senso che le sezioni regionali di controllo hanno richiamato gli enti destinatari di tali riscontri (incluso il Comune di Rimini, come sopra già indicato) a superare le criticità da esse evidenziate, nel primo "p.d.r.p." (ovvero nel "p.d.r.p. 2018").

Come sopra anticipato, se per la redazione del precedente "p.d.r.s. 2017" il M.E.F. e la Corte dei Conti, separatamente, avevano elaborato le rispettive ed in parte²⁸ tra loro divergenti indicazioni (sopra indicate come *"Istruzioni MEF 2017"* e *"linee guida Corte dei Conti 2017"*), per la predisposizione del "p.d.r.p. 2018" i due enti hanno invece concordato un nuovo documento unitario, denominato *"Linee guida - revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 DLgs.175/2016"* (in sintesi *"Linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018"*, o anche *"linee guida TUSP" 2018*, per usare il termine indicato nel piè di pagina del documento stesso), pubblicato dal M.E.F., Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito istituzionale in data 22/11/2018, quindi molto a ridosso della scadenza (31/12/2018) stabilita, già dal lontano 23/09/2016, dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 per l'approvazione del "p.d.r.p. 2018", con conseguente grande ristrettezza dei tempi (solo 39 giorni, peraltro comprensivi delle festività natalizie) concessi per la predisposizione del primo "piano" (quello del 2018) in modo conforme al "modello" e per la relativa successiva approvazione da parte dell'organo consigliere.

Con le suddette nuove "linee guida TUSP 2018" il M.E.F. (come sopra già detto, congiuntamente alla Corte dei Conti) ha definito (pag.28):

1) il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica da adottare ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP, che le pubbliche amministrazioni potevano (paragrafo 6.2, a pag.13 e "Allegato 3", punto 1, a pag.28) utilizzare per rendere il citato provvedimento completo e di agevole comprensione (l'utilizzo del nuovo "modello", quindi, era facoltativo, diversamente dall'uso del modello "standard" precedentemente predisposto dalla Corte dei Conti per il "p.d.r.s. 2017", che la Corte considerava invece obbligatorio, affermando che gli enti tenuti alla redazione del "piano" dovevano allegarlo alle proprie deliberazioni consiliari di approvazione del "piano");

2) lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

Peraltro il suddetto nuovo "modello standard 2018" per la predisposizione del "p.d.r.p. 2018" in realtà era un "modello" (più precisamente una sequenza di "videate" o "maschere") da compilare informaticamente direttamente ed unicamente sul portale del M.E.F. (precisamente attraverso l'applicativo *"Partecipazioni"* del Portale Tesoro <https://portalesor.mef.gov.it>), non più un "modello" da compilare su pc e stampare in versione cartacea, per allegarlo poi alla deliberazione consigliere di approvazione del "piano" e, successivamente, trasmetterlo (via pec), alla Corte dei Conti (come il precedente "modello standard 2017" predisposto dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, per il precedente "p.d.r.s. 2017").

Nonostante le suddette *"Linee guida M.E.F. - Corte dei Conti 2018"* e il connesso *"modello standard 2018"* fossero stati concordati preventivamente tra i due enti, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 ha approvato le (nuove proprie) *"linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard e atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20, del D.Lgs. n.175/2016"*, con le quali ha prescritto agli enti (n.b.: con soli 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine di legge - 31/12/2018) di compilare ed allegare ai rispettivi "p.d.r.p. 2018", ulteriori "schede" (da compilare su pc e stampare) diverse da quelle del "modello standard 2018" ("videate" informatiche) del M.E.F..

Dato che il "p.d.r.p. 2018" del Comune di Rimini, come sopra indicato, era già stato approvato dal Consiglio Comunale in data 13/12/2018, l'ente, nel 2018, non aveva compilato, né, conseguentemente trasmesso alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, tali nuove "schede".

Al contrario, pur non sussistendo alcun obbligo di legge in tal senso, disponendo di adeguato tempo per farlo e nell'ambito di un atteggiamento "collaborativo", le suddette "schede 2018" sono state compilate ed allegate al successivo nuovo "p.d.r.p. 2019" e - sulla base delle informazioni acquisite - il Comune di Rimini le inserirà certamente anche nel nuovo "p.d.r.p. 2020", con l'auspicio che non vengano ulteriormente modificate

²⁴ L'art.239 del D.Lgs.267/2000, infatti, attribuisce all'organo di revisione il rilascio di pareri su vari argomenti, tra i quali anche (comma 1, lettera b, punto n.3) *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*, ma non anche in materia di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" (alias dismissione/fusione/scissione/liquidazione/ecc.) o, viceversa, mantenimento degli organismi (societari) già partecipati dall'ente.

²⁵ Ad esempio il vigente statuto del Comune di Rimini prevede (art.36, comma 2) che, qualora venga richiesta da almeno un terzo dei consiglieri comunali, l'organo di revisione dell'ente sia chiamato ad esprimere pareri sulle proposte deliberative di competenza consiliare, ma *"limitatamente agli aspetti economici, patrimoniali e finanziari"*, non a quelli di "coerenza rispetto alle norme", ovvero alla loro "legittimità".

²⁶ L'art.97, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000, n.267, così dispone: *"Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*.

²⁷ Per completezza va rilevato, infatti, che il "p.d.r.s. 2017", prefigurando la liquidazione della società "Rimini Reservation s.r.l.", prevedeva anche che il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) da essa erogato sarebbe stato svolto, in futuro, a seguito della liquidazione, con modalità diversa da quella con cui era stato gestito fino ad allora (la società mista, a partecipazione pubblica maggioritaria, con socio privato scelto con gara a doppio oggetto - ovvero "Rimini Reservation s.r.l."), ma rinviandone l'individuazione ad una successiva deliberazione del Consiglio Comunale. Tale nuova modalità (appalto ad un soggetto privato, da individuare con gara) è stata poi definita con successiva D.C.C. n.54 del 18/09/2018, sulla quale l'ente ha chiesto ed ottenuto (con esito favorevole) il parere del "collegio dei revisori dei conti", proprio ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto n.3, del D.Lgs.267/2000.

²⁸ Ad esempio relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligo di includere nel "piano" le partecipazioni nelle società quotate.

dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con un proprio eventuale ulteriore provvedimento, di prossima emanazione, a ridosso del termine del 31/12/2020.

Nelle suddette "linee guida TUSP 2018" il M.E.F. ha confermato integralmente il proprio precedente orientamento relativo alla definizione di "società a controllo pubblico congiunto" (paragrafo 4.2) sopra esposta (già condiviso dalla Corte dei Conti - cfr. il punto "5" sopra indicato) ed ha condiviso e fatto propria anche l'interpretazione (cfr. il punto "6" sopra indicato) delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti relativa alla definizione di "partecipazioni indirette" (paragrafo 3.1), aggiungendo, relativamente a quest'ultima fattispecie, proprio quelle precisazioni (già segnalate al precedente punto "6") - tuttora non presenti nella puntuale formulazione della norma (art.1, comma 2, lettera "g" del T.U.S.P.P.) - necessarie a rendere sostenibile l'interpretazione "estensiva" di tale definizione, sopra già esposta e tuttora non condivisa e contestata da numerosi enti locali (tra i quali anche il Comune di Rimini).

I suddetti orientamenti/interpretazioni (su entrambi i suddetti argomenti - "società a controllo pubblico congiunto" e "partecipazioni indirette") sono stati di fatto ulteriormente confermati, anche se con termini meno precisi e meno perentori (forse proprio a fronte dei diversi ed opposti "pareri", su di essi espressi da numerosi altri soggetti, sopra già riepilogati) dalla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) (in sintesi anche "Indirizzi M.E.F. 2019") da essa predisposto al fine di orientare la redazione, da parte degli enti tenuti a tali adempimenti, sia della "relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018", sia della nuova "ricognizione 2019" e dell'eventuale conseguente "p.d.r.p. 2019", documento reso noto con pubblicazione sul proprio sito internet in data 21/11/2019, come già indicato nel precedente paragrafo "B". In tali "Indirizzi M.E.F. 2019" sono state confermate anche le modalità di trasmissione, da parte degli enti tenuti all'adempimento, di tutti i documenti in questione alla medesima struttura di monitoraggio, già stabilite per l'invio del precedente "p.d.r.p. 2018", ovvero mediante caricamento informatico dei due provvedimenti sul portale dello stesso M.E.F. (attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>) e contestuale inserimento, in una sequenza di "videate" o "maschere" del medesimo portale, di tutti i dati di interesse del M.E.F., da essi ricavati, anche se, a ben vedere, proprio l'inserimento, nel portale del M.E.F., dei principali dati di suo interesse - desunti dai due documenti in questione - sembrerebbe rendere superflua, o quanto meno alternativa, la predisposizione dei medesimi due documenti secondo le precise e specifiche modalità espositive da esso proposte.

Come sopra già anticipato, per le considerazioni sopra già svolte relativamente alla coerenza degli orientamenti della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e ritenendo che questa possa fornire orientamenti ed indicazioni in materia di applicazione del D.Lgs.175/2016 come previsto dall'articolo 15 della medesima norma, ma non anche interpretazioni difformi dalla stessa - peraltro non condivisibili, per quanto sopra già esposto - su aspetti (quali la definizione di "società a controllo pubblico" o di "partecipazioni indirette") già puntualmente e chiaramente definiti dalla norma, nelle precedenti "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019", così come nella presente "proposta di p.d.r.p. 2020", la scrivente società non ha aderito a tali due interpretazioni e, coerentemente con quanto già fatto nelle precedenti proposte appena indicate, anche nella presente "proposta di p.d.r.p. 2020" ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un "diritto di veto" assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante (come, ad esempio, "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."), non anche le altre (quali, ad esempio, "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a."), prive di tale patto (scritto) vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Infine, poiché, per le motivazioni sopra già dettagliatamente esposte, le ulteriori "prescrizioni" (rispetto alle due appena indicate, successivamente condivise da MEF e Corte dei Conti, relative alle "società a controllo pubblico" e alle "partecipazioni indirette") formulate dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, sopra indicate ai punti 7 e 8 - oltre ad essere state fornite da un ente diverso da quello a ciò preposto (la "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.) - parevano non in linea con le disposizioni, rispettivamente, del D.Lgs.175/2016 e dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 e, conseguentemente, non condivisibili nel merito (entrambe) e verosimilmente non praticabili (la seconda), pur non essendo esse oggetto, in senso stretto, del presente "piano", l'ente ha ritenuto di non doversi adeguare integralmente ad esse.

Più precisamente:

- in relazione alla prescrizione n.7, come già in parte spiegato nel precedente paragrafo "B", nella propria "proposta di p.d.r.p. 2018" la società ha previsto di adeguare - e lo ha fatto davvero (approvando prima al proprio interno, poi in seno alla relativa assemblea dei soci) nel 2019 - (con l'inserimento delle disposizioni realmente imposte dal TUSP, lo statuto della sola propria "società a controllo pubblico" (indiretto) che ancora non aveva recepito tali disposizioni, ovvero "Amir Onoranze Funebri s.r.l." e, sempre nel 2019, ha adeguato (con l'inserimento delle medesime disposizioni), anche gli statuti delle due società "Riminiterre s.p.a." e "Riminiterre Sviluppo s.r.l.", che sono diventate "a controllo pubblico" solamente nel corso del 2019 (non lo erano alla data di riferimento del "p.d.r.p. 2018" - 31/12/2017);
- in relazione alla prescrizione del punto n.8, l'ente ha cautelativamente inviato il proprio "p.d.r.p. 2018", "per gli eventuali provvedimenti di competenza" (pur nella consapevolezza che nella "competenza" dell'organo di controllo non sarebbe rientrata l'emissione di alcun parere/valutazione sul medesimo "piano"), al "collegio dei revisori dei conti" dell'ente, il quale ha prodotto il documento già indicato al precedente paragrafo "A.3", contro-dedotto dall'ente con la nota ivi già indicata (documenti poi tutti trasmessi alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, unitamente al "p.d.r.p. 2018"). A fronte della intervenuta conferma, da parte dello stesso Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, nel suddetto documento, della mancanza di una sua competenza in materia di "piani di razionalizzazione periodica", il presente "p.d.r.p. 2020" (tanto quanto il precedente ultimo "p.d.r.p. 2019") non è stato inviato al Collegio dei Revisori dei conti.

Come già anticipato nel precedente paragrafo "A.4", alla data odierna il Comune di Rimini non ha ancora avuto alcun riscontro dalla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna sul proprio "p.d.r.p. 2018", né sul proprio "p.d.r.p. 2019", ma, a fronte della richiesta di "approfondimento istruttorio" da essa formulata, in data 06/10/2020, nell'ambito dell'esame condotto proprio su tali due documenti (richiesta a cui, come sopra già detto, l'ente ha puntualmente risposto in data 21/10/2020), è possibile che, in analogia con quanto da essa già fatto nel novembre 2018, in relazione all'ultimo analogo documento finora riscontrato (il "p.d.r.s. 2017"), la Corte possa riscontrare congiuntamente o disgiuntamente i due "p.d.r.p." 2018 e 2019 dell'ente - magari rilevando qualche aspetto da "correggere" ed invitando l'ente ad adeguarsi a tale riscontro nella predisposizione del presente "p.d.r.p. 2020" - con propria deliberazione assunta e trasmessa all'ente in data immediatamente a ridosso della scadenza (31/12/2020) prevista per legge per l'approvazione del documento stesso, e comunque in data successiva a quella di avvenuta predisposizione del presente documento e di avvio del lungo iter di relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale di Rimini, stabilito dal vigente "regolamento del funzionamento" di quest'ultimo organo (iter che, proprio per i relativi lunghi tempi, impone di completare la predisposizione del presente articolato e complesso documento, entro e non oltre la fine del mese di novembre).

A tal proposito va anticipatamente rilevato che, qualora quanto sopra ipotizzato accadesse realmente ed i rilievi della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, riguardassero uno o più degli aspetti già da essa contestati con riferimento al precedente "p.d.r.s. 2017" dell'ente e da questo già analiticamente e motivatamente controdedotti e riconfermati nei successivi "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", la società scrivente - per tutte le argomentazioni già ampiamente rappresentate alla Corte fino ad oggi (sia nei due piani del 2017 e del 2018, sia nel successivo "documento di sintesi" del 15/03/2019, sopra già indicato, sia nel successivo ultimo "p.d.r.p. 2019"), sostanzialmente confermate dai prevalenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed anche contabile nel frattempo intervenuti e sopra richiamati, e, infine, ribadite nel presente "p.d.r.p. 2020" - non riterrebbe di doversi adeguare a tali rilievi, né, conseguentemente, di dover modificare la presente "Proposta di Documento unitario 2020".

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, a fronte della complessità delle disposizioni di legge in questione e delle relative numerose e diverse interpretazioni ed applicazioni spesso prodotte dai vari soggetti da esse "coinvolti" (struttura di monitoraggio e controllo del M.E.F., Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti - sezioni regionali di controllo, Corte dei Conti sezioni riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale, Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, A.N.A.C. ed enti locali - anche attraverso la loro "associazione di categoria" A.N.C.I.²⁹), in analogia con l'auspicio espressamente manifestato da molti di essi, ed in continuità con quanto già indicato negli analoghi precedenti documenti dei precedenti anni (dal 2017 in poi), si continua ad auspicare che, prima o poi, il legislatore (che in passato ha già assunto alcune piccole "correzioni" dell'art.24 del D.Lgs.175/2016, come sopra già detto) intervenga, con apposito provvedimento, a "puntualizzare" meglio i numerosi aspetti della norma che, fino ad oggi, pur essendo in realtà piuttosto chiari, si sono comunque "prestati" a differenti e non univoche interpretazioni da parte dei vari soggetti da essa coinvolti o, che, in subordine, quanto meno, si possa finalmente avviare un confronto costruttivo, che possa portare tali soggetti ad interpretazioni e conseguenti applicazioni omogenee e condivise delle disposizioni in questione, anche attraverso le modalità di collaborazione (nello svolgimento del "controllo collaborativo sulla sana gestione finanziaria degli enti autonomi territoriali e sul funzionamento dei controlli interni" da parte della Corte dei Conti) tra Regione Emilia-Romagna, Consiglio Autonomie Locali (C.A.L.) e sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, individuate con la stipula, in data 15/10/2010, tra i tre enti, della "convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla Legge n.131 del 2003".

C.2) AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DELLA RICOGNIZIONE 2020 E DELL'EVENTUALE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020 AD ESSA CONSEGUENTE

Come sopra anticipato, il combinato disposto degli articoli 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"), 26 comma 11 ("altre disposizioni transitorie") e 2 ("definizioni"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente eventuale "piano di razionalizzazione periodica" da predisporre, le (sole) partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non),
- detenute dal Comune alla data del 31/12/2019,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") nell'interpretazione (fedele alla norma) già evidenziata e motivata nel precedente paragrafo del presente documento, ovvero come "società partecipate (dall'ente) attraverso una o più partecipazioni (societarie o extra-societarie) intermedie tutte di controllo monocratico" (senza interruzione alcuna nella "catena di controllo" monocratico).

In sostanza se il Comune controlla (monocraticamente) un organismo (societario o non societario, non già autonomamente tenuto, esso stesso, alla redazione del "piano"³⁰) "A", le società partecipate (con qualunque quota) da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né, alla eventuale "razionalizzazione periodica".

Come già spiegato nel precedente paragrafo del presente documento, questo ambito di riferimento ricalca esattamente quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "p.o.r.") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente (primo) "piano operativo di razionalizzazione", sopra già indicato ed anche quello adottato dall'ente nel proprio "p.d.r.s. 2017" predisposto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.175/2016 e nei propri "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019"; predisposti ai sensi dell'art.20 del medesimo D.Lgs.175/2016.

Come già evidenziato nei quattro precedenti analoghi documenti sopra indicati ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019"), le norme di riferimento (sia la L.190/2014, sia il D.Lgs.175/2016) non escludevano e non escludono tuttora dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data di riferimento del documento (23/09/2016 per il primo, 31/12/2017 per il secondo, 31/12/2018 per il terzo e 31/12/2019 per il presente), in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni" del 2017, sopra già indicate, aveva previsto espressamente di considerarle. Conseguentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2019, ivi incluse quelle che a tale data fossero già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

²⁹ A.N.C.I. si è espressa più volte, dall'estate 2016 ad oggi, con propri documenti, sulla coerenza delle disposizioni dell'art.24 del T.U.S.P.P., formulando "pareri" che, pur essendo sostanzialmente quasi sempre "favorevoli" ai comuni, non paiono, però, sempre completamente convincenti nel merito.

³⁰ Nelle "Linee guida TUSP" è stato infatti chiarito che le "partecipazioni indirette" detenute da una pubblica amministrazione attraverso enti "tramite" tenuti, a loro volta, alla redazione del "piano di razionalizzazione periodica" non devono essere inserite nel "piano" della medesima p.a., ma in quello dell'ente "tramite".

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito della presente "proposta di piano" saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione, tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2019 nelle società (società non quotata finale "B"), attraverso la detenzione di una partecipazione di controllo nella scrivente partecipata (non quotata) diretta intermedia "Rimini Holding s.p.a.", a prescindere dall'entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da quest'ultima (società non quotata intermedia "A") nella società NON quotata finale "B":

I "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono poi riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet del Comune "www.comune.rimini.it", alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate" e, per quelle partecipate attraverso Rimini Holding s.p.a., sul sito della società, nell'analoga sezione ("società trasparente") dedicata alla trasparenza.

Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta

- a) saranno incluse:
- a.1) "Aeradria s.p.a", che, alla data del 31/12/2019, era già in fallimento;
 - a.2) "Rimini Reservation s.r.l. in liquidazione", che, pur essendo in liquidazione volontaria già dal 02/10/2018, alla data del 31/12/2019 era ancora esistente;
- b) mentre, viceversa, non saranno incluse:
- b.1) "Hera s.p.a.", in quanto società quotata (all'M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) già dal giugno 2003;
 - b.2) "Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a." (già "Rimini Fiera s.p.a."), in quanto partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - "Rimini Congressi s.r.l." (a sua volta partecipata, ma NON controllata, dalla controllata "Rimini Holding s.p.a.") e, per di più, quotata in borsa dal 19/06/2019 (ulteriore motivo di esclusione dalla ricognizione prevista dall'art.20 del D.Lgs.175/2016);
 - b.3) "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", partecipata (e controllata) dalla società - NON a controllo pubblico - "Rimini Congressi s.r.l.";
 - b.4) "Plurima s.p.a.", partecipata (non controllata) da "Romagna Acque s.p.a." (che a sua volta, costituisce una "società in controllo pubblico congiunto" - non "monocratico" del solo Comune - le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato).

Per fornire un quadro organico della situazione, potendo ancora più completo di quanto previsto dalla norma, nell'allegato "A.1" è riportata la rappresentazione grafica di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini alla data del 31/12/2019, direttamente ed indirettamente fino al terzo livello (il Comune partecipa alla società "A", che partecipa alla società "B", che partecipa alla società "C"), con evidenziazione (con sfondo nero), tra esse, delle società che rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione e, relativamente ad alcune di queste ultime, delle operazioni di "soppressione" (con barrature) previste (con riferimento alla data del 31/12/2019) dal "p.d.r.p. 2020" che segue, operazioni che vengono peraltro anche sinteticamente riepilogate in fondo alla rappresentazione grafica stessa.

Nella rappresentazione grafica sopra indicata (allegato "A.1") le partecipazioni detenute dall'ente sono riportate in modo "complessivo", ovvero tenendo conto anche delle partecipazioni che, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non sono considerate come "partecipazioni indirette" (ad esempio la quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B", non controllata, per quanto partecipata, dal Comune e quindi "non rilevante" per il "piano"). Al contrario nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nel piano) di seguito riportate sono inserite, oltre alle partecipazioni dirette, solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" controllata monocraticamente dal Comune e quindi "rilevante").

C.3) CRITERI DI RICOGNIZIONE 2020

Per ciascuna delle società considerate vengono esposte, in apposita "scheda di ricognizione", le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società "a controllo pubblico" (e, in tal caso, "monocratico" o "congiunto") o meno, società "in house" (e, in tal caso, con controllo analogo "monocratico" o "congiunto") o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente (tramite la scrivente società), attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (2017 -2019) e risultato economico degli ultimi 5 esercizi - dal 2015 al 2019].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "vincolo di scopo", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Rimini, sopra già indicate (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto delle precedenti "proposte" (degli anni 2017, 2018 e 2019);
- 2) che essa rispetti i c.d. "oneri di motivazione analitica" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2³¹, ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati

³¹ La norma in questione prevede quanto segue:

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."

- europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (come già spiegato al precedente paragrafo "A.3", questa verifica non sarebbe espressamente richiesta dalla norma, ma viene fatta ugualmente, per completezza ed analogia con il contenuto delle precedenti "proposte" degli anni 2017, 2018 e 2019);
- 3) che essa non ricada nelle "ipotesi specifiche" di cui all'articolo 20, comma 2 (ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:
- 3.a) di "eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate", di cui alla lettera "a" e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
 - 3.b) di soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b";
 - 3.c) di eliminazione delle "partecipazioni doppioni", di cui alla lettera "c";
 - 3.d) di soppressione delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
 - 3.e) di soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata" di cui alla lettera "e";
 - 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi") di cui alla lettera "f";
 - 3.g) di aggregazione (c.d. "società da aggregare") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "vincolo di scopo", va sottolineato che la "nuova" specifica definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigenza delle precedenti norme (e quindi nel precedente "p.o.r. 2015") apparivano ragionevolmente ammissibili, dal 23/09/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs.175/2016) paiono non esserlo più, come meglio indicato nel "piano" che segue (e come già esposto anche nei precedenti "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019").

Qualora la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, in alcuni casi vengono valutate le possibili "proposte" di azioni (di "razionalizzazione") da intraprendere per superare tale situazione, prevedendone anche le "modalità e i tempi di attuazione", oppure, in altri, viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di razionalizzazione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di razionalizzazione periodica, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Su questo aspetto, va infatti evidenziato che le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1 del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la "cogenza" della ricorrenza di una o più delle "ipotesi specifiche" (alias "parametri specifici") previste dall'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere "assoluta" ed "incontrovertibile", tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la "revisione straordinaria" (nel 2017) o la "razionalizzazione periodica" (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un "campanello di allarme", che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione.

In altri termini, pare logico e "sensato" ritenere che il pedissequo, formale e rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non possa e non debba prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa (in particolare i primi due, ovvero la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"), tanto da comportarne il mancato conseguimento.

Questa valutazione, peraltro, è stata, di fatto, sostenuta anche dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano, previsto dalla L.190/2014, nell'ambito del quale, con riferimento, in particolare, all'ipotesi specifica della mancanza totale di dipendenti, la Corte ha osservato quanto segue: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Nel caso, contrario, in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di razionalizzazione obbligatoria) sopra indicate, vengono invece evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta.

Pertanto, l'esposizione, per ogni singola società esaminata nella "proposta di ricognizione 2020", nella rispettiva "scheda di ricognizione", di tutti i dati, le informazioni, le considerazioni e le valutazioni sopra preannunciate, costituisce - unitamente a tutte le considerazioni e valutazioni già formulate nei precedenti paragrafi - la "relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e dei tempi di attuazione" richiesta dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016 al Comune.

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di "razionalizzazione periodica" di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste dal piano che segue non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini (e/o dalla Rimini Holding s.p.a.), ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (altri soci della società in caso di tentativo di fusione, scissione o liquidazione di società in cui il Comune - e/o Holding - non detenga quote di partecipazione sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, l'attuazione di molte delle "operazioni di razionalizzazione" previste nel "piano" implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio "progetti di fusione/scissione") sulla base dei quali il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) sarà poi chiamato ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa.

Infine, vale la pena sottolineare ancora, come già fatto nelle premesse delle precedenti "proposte" (degli anni 2017, 2018 e 2019) che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e del 2016, attraverso i piani ivi previsti) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la scrivente "Rimini Holding s.p.a.", un processo di forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale).

C.4) NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETA' PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:

a) PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA

Viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria:

- *totalitaria* (100% del capitale);
- *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
- *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);

b) SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO (monocratico o congiunto) oppure SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO: si specifica se la società è "a controllo pubblico" (indicando anche se tale controllo è monocratico o congiunto) o meno, come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

c) SOCIETÀ IN HOUSE (con controllo analogo monocratico o congiunto): si specifica se la società è "in house" (indicando anche se è sottoposta al "controllo analogo" monocratico o congiunto) o meno;

d) QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI

È la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società è partecipata in modo "diretto" o "indiretto" (attraverso la scrivente Rimini Holding s.p.a.);

e) ATTIVITÀ SVOLTA

Viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;

f) N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI

Il valore indica il numero dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica alla data del 31/12/2019;

g) N. DIPENDENTI

Relativamente ai dipendenti da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", anche se le "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, di seguito riportato, come già fatto nei precedenti "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i dipendenti della società presa singolarmente e non più (come fatto nel precedente "p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding".

Il valore riportato nel presente "piano" indica quindi il numero medio dei dipendenti della società come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio di esercizio al 31/12/2019 (ultimo disponibile alla data del presente piano);

h) FATTURATO

Relativamente al "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "d", nel precedente "p.d.r.s. 2017" si era fatto riferimento all'unica definizione di legge di "fatturato" esistente, ovvero a quella data (con riferimento alla quantificazione del "diritto camerale annuale" da versare, annualmente, alla Camera di Commercio da parte delle imprese ivi iscritte) dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, per la quale il valore del fatturato era:

h.1) per le sole società che svolgevano attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero, nel caso specifico, "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, era stato riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), segnalando che questo comportava l'esclusione, da tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

h.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio". Nelle (successive ed ultime attualmente esistenti) "Linee guida MEF - Corte dei Conti", invece, è stato chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

h.3) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (ovvero "Rimini Holding s.p.a." e "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art.2425 c.c.) del rispettivo "bilancio individuale", con conseguente nuova inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

h.4) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio"), come in precedenza.

In pratica, la specificità delle società pubbliche "holding" - di fatto trascurata, quasi "mortificata", dal concetto di "fatturato" precedentemente sancito per esse dal D.M.359/2001, come già evidenziato nella propria precedente "proposta di p.d.r.s. 2017" della scrivente società - è stata successivamente più attentamente considerata dal M.E.F. (unitamente alla Corte dei Conti) non attraverso l'utilizzo dei rispettivi bilanci consolidati - come fatto dal Comune di Rimini, nel proprio "p.d.r.s. 2017", in relazione alle proprie due società holding (Rimini Congressi s.r.l. e

Rimini Holding S.p.A

Rimini Holding s.p.a.), proprio per superare tale "anomalia" - ma attraverso l'ampliamento delle voci dei rispettivi bilanci di esercizio da includere nel nuovo calcolo del "fatturato".

Applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, infatti, le due società "holding" partecipate dal Comune di Rimini, ovvero Rimini Congressi e Rimini Holding, che con la precedente modalità di calcolo (nel "p.d.r.s. 2017") avevano un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 ed anche di quello 2014-2016 irrisorio, hanno ora, entrambe (già dal "p.d.r.p. 2018" ed anche nel successivo "p.d.r.p. 2019" e nel presente "p.d.r.p. 2020"), un fatturato medio annuo del triennio 2017-2019 abbondantemente superiore alla soglia minima di €.1.000.000,00, valevole dal triennio 2017-2019 in poi, prevista dalla medesima disposizione di legge, come meglio indicato nelle rispettive schede riportate nel prosieguo del presente documento.

I valori così individuati vengono poi riportati per ciascuno degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre);

i) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2015-2019**

Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", anche se le suddette nuove "linee guida MEF - Corte dei Conti" nulla specificano in merito, per analogia e coerenza con quanto da esse stabilito per il fatturato, sopra indicato, pare ragionevole considerare, anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati (nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017" la società scrivente aveva riportato entrambi i valori - di esercizio e consolidati).

Nella presente "proposta di piano" vengono quindi riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 5 esercizi (dal 2015 al 2019), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio e la somma algebrica dei risultati di esercizio degli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019).

C.5) LA RICOGNIZIONE 2020 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE DI ESSE

1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO

Partecipazione pubblica complessiva: <input type="checkbox"/> totalitaria: <input checked="" type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria	Società: <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico	Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 18,11% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività svolta fino al 26/11/2013
Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.

N. componenti organi sociali al 26/11/2013

Organo amministrativo	Organo di controllo
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti

N. dipendenti al 26/11/2013: 88

Anno di costituzione: 1962
Sede legale, codice fiscale, partita iva:
via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - Cod. Fisc./P.I. 00126400407

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." (relative alla redazione del precedente "p.d.r.s. 2017") indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione (coatta) della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).

2 - AMIR S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 75,30%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	3

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 2.208.280	2.478.373	€ 2.766.325	€ 2.484.326

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 215.962	€ 594.550	€ 864.114	€ 2.858.952	€ 206.857	€ 3.929.923

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via D. Campana, 63 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02349350401 - www.amir.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico integrato; conseguentemente svolge una attività ("realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".

La società detiene, infatti, un ingente patrimonio idrico, collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo". La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica". A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "R.A.S.F." - "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre "*ipotesi specifiche*" previste dalle altre lettere del medesimo articolo, come peraltro già rilevato nelle precedenti proposte di piano dei precedenti anni (2017, 2018 e 2019).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "R.A.S.F." ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.") sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" del presente documento, al quale si rimanda, le precedenti "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedevano il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni") con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021 ("progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna");
 - successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 2022;
- In caso di impossibilità di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015">>.

Nella presente "proposta di piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nelle precedenti proposte ("proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019") sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua, ma con le "nuove modalità attuative" già indicate nel precedente paragrafo "B.1" (derivanti dall'evoluzione subita dal progetto nel 2020, ivi già descritta) e di seguito sinteticamente riepilogate:

- tra dicembre 2020 e gennaio 2021: presentazione ad ARERA - congiuntamente da parte di R.A.S.F., Hera ed ATERSIR - della "motivata istanza", basata sulle nuove tariffe del secondo biennio (2022-2023) del "terzo periodo tariffario" (il quadriennio 2020-2023), la cui definizione ed approvazione sono previste - a seguito della fissazione delle relative "regole di calcolo" (il c.d. "mti3", "metodo tariffario idrico del terzo periodo di regolazione", ovvero del quadriennio 2020-2023) da parte di ARERA, avvenuta a fine 2019 - prima in capo ad ATERSIR, in dicembre 2020-gennaio 2021, poi in capo ad ARERA, presumibilmente nel 2021, con conseguente relativa applicazione dal 2022;
- presumibilmente nel 2021: accoglimento della "motivata istanza" da parte di ARERA;
- presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna), al posto della scissione parziale proporzionale delle medesime 5 società a beneficio di R.A.S.F., originariamente prevista;
- presumibilmente entro il 31/12/2022: liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni).

Con riferimento al "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" in questione, si confermano, però, le criticità già emerse ed evidenziate nelle precedenti "proposte" di p.d.r.p. 2018 e 2019 e nuovamente esposte nel precedente paragrafo "B.1" della presente "Proposta di Documento unitario 2020", a cui si rimanda.

Pertanto, come già indicato nella precedente "Proposta di Documento unitario 2019", fino a quando non saranno superate le criticità del progetto sopra indicate e non vi sarà la connessa certezza di fattibilità dello stesso e di relativa convenienza per il Comune di Rimini, non potranno essere predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di conferimento sopra indicate.

Le criticità in questione potrebbero essere positivamente superate, nei prossimi mesi:

- con l'approvazione - esplicita o implicita (attraverso approvazione della "motivata istanza" sopra indicata) - del progetto da parte di ARERA, che lo renderebbe pienamente legittimo;
- con la puntuale ed esplicita definizione di corretti criteri di "concorso" azionario dell'ipotizzato conferimento, finora solo vagamente accennati;
- con l'inclusione nel progetto dei beni idrici riminesi attualmente di proprietà comunale;

d) con la chiara definizione preventiva del destino dei vari F.R.B.T. (fondi ripristino beni di terzi)³².

Nel caso alternativo in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini, Rimini Holding, propone al Comune di Rimini (come già "suggerito" nelle proprie precedenti "proposte"), di tornare a prendere in considerazione lo scenario alternativo di razionalizzazione della società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella fusione per incorporazione, da parte della stessa, della "a" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015"³³ dell'ente.

IN SINTESI

Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" (nella versione aggiornata) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

- presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna), nell'ambito del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna";
- presumibilmente entro il 31/12/2022, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015" del Comune di Rimini.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA

Prima (con il conferimento) "permutazione" di gran parte del proprio patrimonio (scambio della proprietà del "ramo idrico" con azioni di R.A.S.F.), poi (con la liquidazione) estinzione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Prima (con il conferimento): nessuna; poi (con la liquidazione di Amir), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta in "Amir s.p.a." e acquisizione della proprietà dei relativi beni [immobili o mobili (azioni di RASF)].

³² Si tratta delle risorse (in alcuni casi ingenti - diversi milioni di euro) che il gestore uscente (attualmente Hera s.p.a.) dovrà versare, al termine (per il bacino riminese ormai imminente) del periodo di affidamento, alle società patrimoniali idriche locali, per consentire ad esse il ripristino del valore dei beni idrici di loro proprietà e da esse concessi in uso al gestore stesso (che li ha ammortizzati) per l'intero periodo di durata della gestione del servizio idrico integrato.

³³ Il "P.O.R. 2015" del Comune di Rimini prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somialtanza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

3 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,99% (*)

(*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019		1	1	

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	14

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 2.566.169	€ 2.291.274	€ 2.313.397	€ 2.390.280

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 198.349	€ 132.535	€ 280.484	€ 182.902	€ 169.869	€ 633.255

Anno di costituzione: 2009

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI- Cod. Fisc./P.I. 03790660405 - www.amirof.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;
- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "do lenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), si segnala che:

- la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre prodotto utili, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria e modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁴ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli "oneri di motivazione analitica";
- la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

- regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della tripla certificazione ISO 9001, ISO 18001 e UNI 15017) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
- "surroga" il Comune di Rimini nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche e, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico), il Comune manterrà "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") la partecipazione indirettamente attualmente detenuta. Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica"), come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3 - criteri di redazione del piano".

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la scrivente società e la sub-controllata (da questa) "Anthea s.r.l.", della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³⁴ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")
Proposta di Documento unitario 2020.doc Pagina 32 di 51

4 - ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria;
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 99,99%
(detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

- 1) manutenzione di:
1.a) strade comunali;
1.b) impianti di pubblica illuminazione;
1.c) verde pubblico comunale;
1.d) fabbricati comunali;
1.e) immobili cimiteriali;
1.f) automezzi comunali;
- 2) servizi:
2.a) di lotta antiparassitaria;
2.b) energetici.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	87

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 19.725.006	€ 21.574.556	€ 21.862.521	€ 21.054.028

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 744.275	€ 281.498	€ 321.223	€ 349.277	€ 149.598	€ 820.098

Anno di costituzione: 2008

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03730240409 - www.anthearimini.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai comuni soci-committenti³⁵, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci originari di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi) strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁶ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 11 anni (2009-2019) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, tanto che il Comune, con l'approvazione del relativo nuovo "accordo quadro" - avvenuta con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018 - ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di razionalizzazione periodica previsti dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente posseduta dal Comune di Rimini.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

³⁵ In data 18/09/2020 (successiva a quella - 31/12/2019 - di riferimento del presente "p.d.r.p. 2020") è diventato socio anche il Comune di Morciano di Romagna, che, dopo essersi aggiudicato l'apposita procedura ad evidenza pubblica indetta a tal fine dalla "venditrice" Rimini Holding s.p.a., ha acquistato da questa una quota (di nominali €.500,00, pari allo 0,0066237529% del capitale sociale) uguale a quella già detenuta dagli altri due soci minoritari originari (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), aderendo anche alla "convenzione per il controllo analogo" già esistente tra i tre soci originari.

³⁶ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

5 - CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 59,31%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

- Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
- gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019	3		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	6

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 2.635.950	€ 3.265.858	€ 2.571.803	€ 2.824.537

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
- € 149.774	€ 38.241	€ 42.056	€ 392.724	€ 87.613	€ 522.393

Anno di costituzione: 1989

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02029410400 - www.caar.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 4 del settore ittico ed altre imprese di

altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.

Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

Tale attività, peraltro, non essendo "profittevole", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita³⁷), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi³⁸, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Mentre dal punto di vista finanziario la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità (capacità di far fronte alle proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), dal punto di vista economico, a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari (ora progressivamente calanti) connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita (accumulando perdite complessive per circa 2,5 milioni di euro), quindi senza il requisito della "economicità" (svolgendo un "servizio di interesse generale", non è stata però "colpita", in passato, dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e", in quanto, come già detto nel precedente paragrafo "A.2", esso si applicava - e si applica tuttora - alle società "diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale").

Nel settembre 2019 l'assemblea straordinaria dei soci della società ha deliberato la copertura integrale delle suddette perdite pregresse (per la parte rimasta - pari ad €.2.145.068,00 - dopo una piccola parziale copertura già operata con gli utili degli anni 2016, 2017 e 2018) con l'azzeramento della riserva legale (per €.73.408) e con la riduzione del capitale sociale (per €.2.071.660, da €.11.798.463 ad €.9.726.803), riducendo successivamente ulteriormente il capitale sociale di €.29.941,85, a fronte del recesso di un socio (Comune di Savignano sul Rubicone), ed ha ora un patrimonio netto di circa €.9.814.000,00.

In relazione all'andamento economico prospettico della società, va rilevato che, come risulta chiaramente dalla relazione semestrale 2019 predisposta dal Consiglio di Amministrazione a fine luglio 2019, a partire dall'esercizio 2019 la società ha registrato una forte diminuzione degli "ammortamenti", prevista anche per i successivi anni, conseguente al cambiamento di stima contabile effettuato dagli amministratori nel corso dell'esercizio 2019 a seguito della revisione della vita utile dei fabbricati. La residua possibilità di utilizzazione dei fabbricati è stata determinata attraverso una specifica perizia di stima, asseverata in data 16/07/2019 dal consulente tecnico incaricato, in cui - tenuto anche conto degli ingenti interventi di manutenzione sino ad ora effettuati sul patrimonio immobiliare nonché di quelli programmati e deliberati dal c.d.a. per il periodo 2018/2025 - sono state determinate sia la durata fisica che la durata economica dei fabbricati per un residuo periodo stimato in misura non inferiore ad anni 35. Conseguentemente, in ossequio a quanto stabilito dal principio contabile OIC n.16, gli Amministratori hanno proceduto ad una modifica delle stime precedentemente effettuate ripartendo il valore netto contabile dei fabbricati sulla nuova vita utile degli stessi, prudenzialmente quantificata in anni 33".

In sostanza, con la suddetta (motivata) ri-determinazione della vita utile residua dei fabbricati che costituiscono il centro e con la conseguente riduzione dei relativi ammortamenti annui, la società pare aver superato definitivamente, anche in ottica prospettica, la criticità economica (sopra evidenziata) che l'ha caratterizzata nei precedenti anni, con la costante generazione di risultati economici negativi (perdite), causati proprio dai precedenti ingenti ammortamenti, sia pure affiancati, contestualmente, da flussi di cassa ampiamente positivi e da un'ottima "salute" finanziaria.

Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge³⁹ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (infatti, svolgendo un "servizio di interesse generale" non è "colpita" dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economia locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la scrivente "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

Come già spiegato nel precedente paragrafo "B.2", la "proposta di p.d.r.p. 2019" prevedeva, in sintesi, il mantenimento (attraverso la scrivente "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione posseduta, con possibilità di eventuale futura integrazione "funzionale" e/o societaria

³⁷ Il risultato di esercizio è stato positivo solamente dall'anno 2016 in poi (fino al 2019 compreso).

³⁸ In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).

³⁹ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

Rimini Holding S.p.A

(n.b.: volontaria, non imposta dalla legge) del "C.A.A.R. s.p.a. consortile" con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile") e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.")

In attuazione di tale previsione, peraltro già contenuta anche nella precedente "proposta di p.d.r.p. 2018", in data 10/01/2019 le tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Rimini e Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a."), su proposta della Regione Emilia-Romagna, socia di tutte tre, avevano stipulato, insieme alla Regione stessa e ai rispettivi tre comuni soci di riferimento (Bologna, Rimini e Parma), un "protocollo d'intenti per l'avvio di un processo di integrazione organizzativa ed operativa dei centri agro-alimentari della regione Emilia-Romagna" finalizzato a far verificare, alle tre società, la possibilità di eventuali integrazioni "funzionali" (ad esempio con accordi per l'acquisizione centralizzata ed auspicabilmente più economica di beni e servizi di utilità comune) e/o societarie.

Come anticipato nel precedente paragrafo "B.2", in attuazione di quanto previsto da tale protocollo, dopo lunghe interlocuzioni preliminari tra esse, nell'estate 2020 le tre società coinvolte - alle quali, nel frattempo, si è aggiunto il "Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena" ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.") - hanno individuato, come modalità di integrazione maggiormente conveniente dal punto di vista economico-finanziario, quella societaria (attraverso fusione e/o altre operazioni societarie) ed elaborato, con l'aiuto di un consulente congiuntamente individuato, un primo documento, che ipotizza ed analizza i possibili scenari di integrazione e di post-integrazione tra le quattro società ed in particolare gli investimenti, i costi, i ricavi⁴⁰, i margini ed i tempi di realizzazione del progetto, scenari che i soci pubblici coinvolti stanno attualmente valutando.

Attualmente i soggetti coinvolti, coadiuvati dai rispettivi consulenti, stanno definendo e valutando - oltre agli aspetti sopra indicati - il "perimetro" delle varie attività oggetto di potenziale aggregazione (dato che alcune delle quattro società detengono anche beni strumentali ad attività non strettamente pertinenti con quella di gestione dei rispettivi mercati ortofrutticoli all'ingrosso), la sostenibilità economica e finanziaria prospettica della società potenzialmente risultante dalla fusione e la relativa possibile compagine sociale, nonché il possibile percorso giuridico-amministrativo per l'integrazione; analizzati questi aspetti potranno valutare l'effettiva opportunità dell'operazione, e, in caso positivo, approvarla formalmente e conseguentemente attuarla, presumibilmente nel 2021.

Pertanto nella presente "proposta di piano" si conferma quanto già previsto nella precedente "proposta di p.d.r.p. 2019", con riferimento sia al mantenimento della partecipazione, sia all'eventuale (se fattibile e conveniente per il Comune di Rimini) futura (nel 2021) integrazione societaria (non più solamente "funzionale") con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari della Regione Emilia-Romagna.

IN SINTESI

Mantenimento (attraverso la scrivente controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione indiretta attualmente posseduta, con possibilità (se conveniente) di eventuale futura (nel 2021) integrazione societaria (volontaria, non obbligatoria) con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.") e Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.").

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna, in relazione al mantenimento "tal quale" della situazione attuale.

Probabile estinzione, in caso di attuazione di una "integrazione societaria" con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna, Parma e Cesena.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna, in relazione al mantenimento "tal quale" della partecipazione.

Presumibile sostituzione della partecipazione attualmente detenuta con quella nella società risultante dalla fusione societaria, in caso di attuazione di "integrazione societaria" con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna, Parma e Cesena.

⁴⁰ Il documento in questione, ipotizzando un "perimetro di aggregazione" (tra le 4 società) che in realtà non è stato ancora confermato dai rispettivi soci di riferimento, ha stimato che la società risultante dall'aggregazione delle 4 attuali distinte società, potrebbe conseguire - rispetto alla somma delle stesse, singolarmente considerate - un incremento dei ricavi di circa 6,7 milioni di euro, un incremento dell'e.b.i.t.d.a. di circa 3,9 milioni di euro e un risparmio di costi di circa 500.000 euro all'anno.

6 - RIMINI CONGRESSI S.R.L

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria:
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 35,58% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

Holding "pura" di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2011		1	3	2

N. dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	0

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 6.909.854	€ 3.614.995	€ 4.682.268	€ 5.069.039

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 751.200	€ 5.712.935	€ 2.549.438	€ 1.809.604	€ 361.083	€ 4.720.125

Anno di costituzione: 2006

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03599070400 - <http://www.riminicongressi.it>

Dal 14/09/2020 la società ha spostato la propria sede legale dall'indirizzo sopra indicato al seguente nuovo indirizzo:
via D. Campana 64 - 47922 RIMINI

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (per brevità nel prosieguo "RC"), partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. per il 35,58%), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%), è la loro holding ("pura") di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni⁴¹ nei due settori fieristico (con il 49% circa del capitale sociale di "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a." - già "Rimini Fiera s.p.a." - "RF") e congressuale (con l'81% circa del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", per brevità "SdPC") e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio. Pertanto la società svolge "attività strumentali", previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse".

⁴¹ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "A.2" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune di Rimini, nel proprio "piano di revisione straordinaria", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei tre soci pubblici Comune - attraverso la scrivente Rimini Holding s.p.a. - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), sostenendo che tale "qualificazione" sarebbe stata "indirettamente avvalorata dall'esistenza di un patto parasociale riguardante Rimini Fiera stipulato nel 2016 dalla medesima Rimini Congressi s.r.l. con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna" e che questa qualificazione della società fosse sufficiente per qualificare come "partecipazioni indirette" quelle da essa detenute nelle due società "I.E.G. s.p.a." e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", sopra indicate, e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerarle entrambe nel proprio "piano di revisione straordinaria", cosa invece non avvenuta ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "piano di razionalizzazione periodica 2018".

In relazione a questo duplice "rilevato" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "C.1" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nelle precedenti "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019" ed anche nella presente "proposta di p.d.r.p. 2020", la scrivente società (ed altrettanto ha fatto il Comune di Rimini) non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza (né di un "diritto di veto" assembleare), ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) "Rimini Congressi s.r.l.", pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
- b) tra i relativi tre soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di un "diritto di veto" assembleare) non esiste alcun patto parasociale (infatti, quello che "lega" "Rimini Congressi s.r.l." alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna in relazione ad I.E.G., richiamato dalla Corte dei Conti, riguarda, evidentemente, "I.E.G.", non "Rimini Congressi" ed è quindi irrilevante ai fini della qualificazione come "società a controllo pubblico" di Rimini Congressi), né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci,

per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "C.1", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le (due) partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente piano, se non indirettamente, limitatamente a SdPC, come società coinvolta nell'operazione di fusione per incorporazione di SdPC in RC riguardante la loro controllante Rimini Congressi, già indicata nel precedente paragrafo "B.3", di prossima imminente attuazione). In aggiunta a queste considerazioni, va rilevato anche che, dal 19 giugno 2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (mercato telematico azionario) della Borsa Valori di Milano, per cui è certamente e comunque esclusa dall'ambito di applicazione del TUSP e lo sarebbe anche nella denegata e non creduta ipotesi (formulata dalla Corte dei Conti) in cui la sua controllante RC avesse davvero la natura di "società a controllo pubblico".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in quanto la SdPC si è occupata della "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo", ai sensi del comma 2, lettera "b"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding, condivisa con gli altri due soci pubblici), che in passato (fino al 2013) sono mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), dal 2014 sono state stabilmente acquisite, anche in ottica prospettica, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G. e sembra presumibile che nel prossimo futuro possano ulteriormente migliorare con l'avvenuto dimezzamento del mutuo residuo (da circa 32 milioni di euro a circa 15 milioni di euro), conseguito alla quotazione in borsa della controllata I.E.G., sopra indicata⁴².

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding interamente pubblica) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017" era stato evidenziato che:

- a) sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera "b" e *delle "società irrilevanti"* di cui alla lettera "d");
- b) in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di

⁴² Questa previsione, ovviamente, è "al netto" della grande crisi economica generata, anche nel settore fieristico-congressuale, dalla pandemia da Covid-19 esplosa nel marzo 2020 e tuttora in atto, sia in Italia che nel mondo intero.

dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima⁴³) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possedeva ed anzi li superava abbondantemente, entrambi, se, come appariva ragionevole, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva 346 dipendenti (al 31/12/2016) e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro;

- c) conseguentemente, per quanto sopra detto, la società non era né "vuota" e "improduttiva", né "irrillevante";
- d) la società non pareva poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di "revisione straordinaria" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- e) conseguentemente l'ente aveva previsto il mantenimento "tal quale" (senza azioni di "revisione straordinaria") della partecipazione in questione.

La "criticità" puntuale precedentemente rilevata dalla scrivente società e dal Comune di Rimini nei rispettivi documenti ("proposta di p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.s. 2017") e ripresa dalla Corte dei Conti nel relativo riscontro, relativa alla mancanza di fatturato, oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione "di fondo" già svolta nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017" e ribadita nel precedente paragrafo "C.3" ("criteri di redazione") del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" - tanto da comportarne il mancato conseguimento), è stata già superata, nelle precedenti "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019" ed anche nel presente piano, dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle "specifiche ipotesi di razionalizzazione" previste dall'art.20, comma 2, lettera "d" - dalle "Linee guida MEF-Corte dei Conti", sopra già indicato al precedente paragrafo "C.4" ("note di lettura").

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, Rimini Congressi - che con la precedente modalità di calcolo aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di soli 311,00 euro e del triennio 2014-2016 di soli 79,00 euro, ha ora (ed è in questa situazione già dai precedenti "p.d.r.p. 2018" - riferito al triennio 2015-2017 - e "p.d.r.p. 2019" - riferito al triennio 2016-2018) un fatturato medio annuo del triennio 2017-2019 di ben 5.069.039 euro, abbondantemente superiore alla soglia minima di € 1.000.000,00 prevista (dal triennio 2017-2019 in poi) dalla medesima disposizione di legge.

Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", come già spiegato nel paragrafo "C.4" ("note di lettura"), in analogia a quanto chiarito dalle "linee guida MEF-Corte dei Conti" per il fatturato (individuale, non consolidato), pare ora ragionevole considerare (già dalla "proposta di p.d.r.p. 2018" in poi), anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati. Così facendo Rimini Congressi, avendo conseguito sempre utili, non ricade nell'ipotesi di "razionalizzazione periodica" prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera "e".

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo "C.4", i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", dovrebbero essere, ora (come già fatto dalla "proposta di p.d.r.p. 2018" in poi), quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding" (ben 567, da "bilancio consolidato" 2019).

Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori "ipotesi specifiche", per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona altamente operativa e dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia, remunerato (sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). La stabile inversione di tendenza (da fortemente negativo a positivo) dell'andamento economico e finanziario della società, verificatasi dal 2013 ad oggi, unitamente alla individuazione, progettazione ed attuazione delle varie operazioni societarie propedeutiche all'ulteriore "crescita" della controllata I.E.G., verificatesi dal 2015 ad oggi, parrebbe, peraltro, indicare che la scelta operata si sia rivelata giusta.

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano") del presente documento relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁴⁴, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di razionalizzazione periodica previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

⁴³ Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".

⁴⁴ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Conseguentemente la società rientra, formalmente, unicamente nella "ipotesi specifica" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne necessariamente la razionalizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte:

a) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;

b) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";

la partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la scrivente Rimini Holding s.p.a.) verrà mantenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio della presente "proposta di piano", nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano").

Come anticipato al precedente paragrafo "B.3", e in base a quanto di seguito chiarito, la partecipazione in questione sarà sottoposta alla "razionalizzazione" consistente nella fusione per incorporazione della controllata SdPC, non imposta dalla norma, ma dettata dalla volontà dei soci di semplificare (volontariamente, non obbligatoriamente⁴⁵) la "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e di migliorare l'andamento economico e finanziario prospettico di due (RC ed SdPC) delle tre⁴⁶ società che attualmente vi operano, e non rientrante - se non, forse, solo in senso molto lato - tra quelle previste dall'art.20, comma 2, lettere "f" e "g" del D.Lgs.175/2016, per quanto di seguito spiegato.

Infatti, come già indicato nelle precedenti "proposte" (di "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019") e nel precedente paragrafo "B.3", a seguito della quotazione in borsa della controllata "I.E.G. s.p.a." - che costituiva una condizione ad essa propedeutica, effettivamente verificatasi in data 19/06/2019 - la suddetta fusione è stata approvata prima dai tre soci pubblici di RC, al proprio interno, a fine settembre-inizio ottobre 2020 (Rimini Holding s.p.a. lo ha fatto con deliberazione della propria assemblea ordinaria dei soci del 02/10/2020, previa analoga approvazione del proprio socio unico Comune di Rimini con D.C.C. n.42 del 24/09/2020) e poi dalle assemblee dei soci delle due società in essa coinvolte il 19/10/2020 e sarà attuata (con la stipula dell'atto di fusione) entro il prossimo 31/12/2020.

Tale fusione, infatti, oltre ad "azzerare" i costi connessi al mantenimento "in vita" della SdP (già ridotti nel tempo e stimabili, attualmente, in circa 60.000 euro annui), consentirà anche alla RC (che con tale operazione diverrà una holding "mista" - anche "immobiliare"⁴⁷) di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile destinato a palazzo dei congressi), che però, sulla base di una prima stima di massima, dovrebbe continuare a rimanere positivo (mentre l'andamento - sia finanziario, sia economico - del "gruppo societario" guidato da RC dovrebbe migliorare).

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

Entro il 31/12/2020, fusione per incorporazione di SdPC in Rimini Congressi s.r.l. (volontaria, non obbligatoria).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Relativamente al mantenimento "tal quale" della partecipazione: nessuna;

Relativamente alla prossima imminente fusione per incorporazione di SdPC:

- semplificazione della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e riduzione (per circa 60.000 euro annui) dei costi delle società in essa operanti;
- miglioramento ulteriore del proprio andamento finanziario, già positivo, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento del proprio andamento economico (pur positivo); miglioramento dell'andamento finanziario ed economico del "gruppo societario" guidato da RC.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Relativamente al mantenimento "tal quale" della partecipazione: nessuna;

Relativamente alla prossima imminente fusione per incorporazione di SdP: nessuna.

⁴⁵ Infatti, essendo RC una società detenibile "tal quale" dall'ente, tale fusione costituisce una "azione di razionalizzazione" non ai sensi del TUSP (ovvero imposta dal medesimo TUSP), ma "volontaria" (spontaneamente individuata dai soci della controllante RC, come detto, per razionalizzare l'assetto societario complessivo del settore-fieristico congressuale riminese) la cui attuazione rimane comunque non obbligatoria e non vincolante.

⁴⁶ L'altra è I.E.G. s.p.a., non rilevante ai fini del presente "Documento unitario 2020" (vedasi il precedente paragrafo "C.2")

⁴⁷ Si tratterà di una società che svolgerà attività rientranti in parte (quelle - "strumentali" - di "holding") nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "d" del TUSP e in parte (quelle - di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica" sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche" - "immobiliari") in quelle della lettera "b" del medesimo articolo (l' "accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini" del 30/06/2005, con i relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, infatti, rappresenterà, nei fatti, l' "accordo di programma" previsto dalla norma di legge richiamata).

7 - RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 51,00% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta (fino al 30/09/2019)

- gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
- gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019	1*		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	0

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 759.137	€ 678.872	€ 441.090	€ 626.366

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 36.099	- € 8.534	€ 3.761	€ 8.568	€ 1.083	€ 13.412

Anno di costituzione: 2006

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

Parco F. Fellini, n.3 - 47921 RIMINI - P.I. 03617970409 - www.riminireservation.it

* Dal 02/10/2018 la società è in liquidazione volontaria e il relativo consiglio di amministrazione è stato sostituito da un liquidatore.

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società mista pubblico (51%) - privata (49%), con un unico socio privato (una società cooperativa che raggruppa oltre 200 imprese alberghiere del territorio provinciale), individuato dal Comune di Rimini nel 2006, con la c.d. "gara a doppio oggetto" (ovvero avente ad oggetto sia la qualità di socio, sia la gestione operativa del servizio), alla quale il Comune aveva affidato, sulla base di apposito contratto, per 12 anni (dall'01/01/2007 fino al 31/12/2018), prorogabili di altri 12 anni (dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030), lo svolgimento delle seguenti due attività, rientranti nelle funzioni di "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" assegnate al Comune dall'allora vigente L.R.E.R. n.7/1998 (oggi sostituita dalla L.R.E.R. n.4/2016, a supporto delle funzioni regionali in materia turistica):

- l'attività di i.a.t. (informazione ed accoglienza turistica) - resa obbligatoriamente e gratuitamente (quantomeno relativamente all'accoglienza ai turisti), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/1998 (ora dalla L.R.E.R. n.4/2016) e finanziata parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini (con contributi calanti nel tempo, a fronte di costi, invece, crescenti) - che per il Comune di Rimini, nel quale l'attività economica prevalente (per persone impiegate e valori economici) è il turismo, costituiva (e costituisce tuttora) certamente una attività fondamentale ed imprescindibile per il perseguimento dei propri fini istituzionali e rappresenta (oggi come all'epoca) certamente un

- "servizio di interesse generale" (non parevano e non paiono esserci soggetti privati disposti a sostenere costi per l'erogazione del servizio, a fronte della gratuità con cui lo stesso è reso) e quindi un'attività "ammessa" (articolo 4, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.175/2016);
- l'attività di prenotazione di servizi turistici (c.d. "reservation"), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/2003 - che era strettamente sinergica (e lo è tuttora) rispetto a quella di i.a.t. e che, con la sua redditività, contribuiva a "coprire" la perdita inevitabilmente generata dall'attività di i.a.t. - che di fatto era (ed è) una "attività imprenditoriale" (o anche "commerciale" - "a mercato").

Pertanto la società rappresentava lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato", rientrante - limitatamente alla sola attività di "i.a.t." - anche nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016) scelto dal Comune di Rimini per la gestione del servizio pubblico di i.a.t. (e della connessa e sinergica attività commerciale di "reservation"), tra quelli previsti dalla normativa regionale sopra indicata (art.13, comma 5).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Come già rilevato nelle precedenti "proposta di p.d.r.s. 2017", "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019", la società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, non soddisfaceva integralmente il "vincolo di scopo" ed è stata quindi ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria" e "razionalizzazione periodica" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

La gestione (obbligatoria per legge, in passato ed anche oggi) del "servizio di interesse generale" di "i.a.t.", caratterizzata dal conseguimento di inevitabili "perdite" (passate, attuali ed anche prospettiche, per le motivazioni sopra già indicate, di servizio erogato gratuitamente ai turisti), era stata virtuosamente associata, dal 2006, alla gestione di altre attività ("commerciali"), strettamente sinergiche con lo "i.a.t." e peraltro produttive di "utili", proprio per compensare tali perdite. Così facendo la modalità gestionale (delle attività svolte) adottata (con società) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (con l'unica eccezione dell'anno 2016) e dalla sostenibilità finanziaria. Al contrario le modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe verosimilmente ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁴⁸ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - paiono praticabili, anche se, verosimilmente, più "onerose" e certamente meno economiche per il Comune (che dovrebbe pagare un corrispettivo al gestore terzo, privato, delle attività di i.a.t.), a fronte della non onerosità della modalità (società mista) adottata, o meglio di una onerosità circoscritta al conferimento di capitale sociale iniziale (di complessivi di € 102.000,00) e ai contributi talvolta erogati (€ 45.000 nell'anno 2013 ed € 30.000 in ciascuno dei due anni 2014 e 2015, per un "contributo complessivo" di € 105.000,00, equivalente ad contributo medio annuo, dell'ultimo sessennio 2013-2018, di € 17.500).

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Infine si segnala che la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a").

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra evidenziato relativamente al non integrale soddisfacimento del "vincolo di scopo" ed in considerazione del fatto che il contratto di servizio all'epoca vigente tra Comune di Rimini (concedente) e società (concessionaria), connesso ad una procedura ad evidenza pubblica, sarebbe scaduto il 31/12/2018, il "piano di revisione straordinaria" del 2017 prevedeva, per le motivazioni ivi indicate, entro il 30 settembre 2018, lo scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019, con contestuale conclusione, al 31/12/2018, del medesimo contratto di servizio.

Successivamente, con D.C.C. n.54 del 18/09/2018 (trasmessa in data 27/09/2018 sia alla "struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F., sia alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in quanto modificativa del precedente "piano di revisione straordinaria 2017"), è stato deliberato:

- che, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, il servizio (pubblico locale, privo di rilevanza economica) di "i.a.t." (informazione ed accoglienza turistica) fosse gestito "in appalto" ad un soggetto privato - che lo svolgesse unitamente all'attività di reservation e si occupasse anche di *destination management* - da individuare tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica;
- di prorogare per nove mesi, dall'01/01/2019 fino al 30/09/2019, alle medesime condizioni vigenti, l'affidamento a R.R. del servizio di i.a.t. e dell'attività di reservation in essere e quindi di prorogare tecnicamente, per nove mesi, dal 1° gennaio 2019 fino al 30 settembre 2019 (data ultima entro la quale era stata prevista l'aggiudicazione della gara in questione), la durata del "contratto di servizio" in essere tra le due parti, sulla base di apposito "atto di proroga" da stipulare tra le parti dopo che il Comune avesse pubblicato il bando della procedura di selezione indicata al precedente punto 1 e comunque entro il termine massimo del 31/12/2018, finanziando tale proroga con i 9/12 delle risorse derivanti dall'imminente bando PTPL per il finanziamento regionale della gestione degli i.a.t. per l'anno 2019;
- di approvare la modifica del "piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 23/09/2016" approvato con precedente D.C.C. n.52 del 28/09/2017 e della "proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016" formulata in data 06/09/2017 dal relativo amministratore unico ed approvata dall'assemblea ordinaria dei soci del 24/10/2017, approvando la conseguente "messa in liquidazione" immediata (non più dal 1° gennaio 2019) di Rimini Reservation s.r.l. ivi prevista.

In attuazione di tale deliberazione del Consiglio Comunale e della conseguente analoga deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Holding del 27 settembre 2018, nella medesima data l'assemblea dei soci di Rimini Reservation s.r.l. ha deliberato la messa in

⁴⁸ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")
Proposta di Documento unitario 2020.doc Pagina 43 di 51

Rimini Holding S.p.A

liquidazione della società, con decorrenza immediata, ovvero dalla data di iscrizione del verbale assembleare presso il registro delle imprese di Rimini, avvenuta il 2 ottobre 2018 e la nomina del liquidatore nella persona del precedente presidente del consiglio di amministrazione.

Al termine di una lunga procedura di gara pubblica avviata ad inizio 2019 e conclusasi in data 27/09/2019, il Comune di Rimini ha effettivamente individuato un nuovo soggetto privato ("Rimini Wellcome Destination Management Company s.r.l. consortile") a cui, da dicembre 2019, ha affidato (per 3 anni) lo svolgimento dei suddetti servizi di i.a.t. - unitamente ad altri servizi ad essi connessi (promozione, promo-commercializzazione e *destination management*) precedentemente non svolti da Rimini Reservation s.r.l. - sulla base di apposito contratto di servizio, oneroso per il Comune. Nel suddetto nuovo contratto il soggetto affidatario si è impegnato ad assumere tutti i suddetti n.8 dipendenti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24, comma 9, del D.Lgs.175/2016.

In data 30/09/2019 Rimini Reservation s.r.l. ha effettivamente cessato di svolgere i servizi in questione.

Come anticipato al precedente paragrafo "B.4", nel 2020 la liquidazione è proseguita ed è pressoché terminata, anche se non lo è ancora formalmente (con la cancellazione della società dal registro delle imprese) solamente perché il liquidatore sta attendendo (per procedere in tal senso) l'incasso di un ultimo importante credito (di circa €26.000,00) vantato dalla società nei confronti del Ministero per i Beni Culturali.

Sulla base di quanto recentemente comunicato da liquidatore, la liquidazione si dovrebbe pertanto concludere entro il prossimo 31/12/2020. Nel frattempo, in data 05/11/2020 il liquidatore ha già restituito ai due soci l'intero capitale sociale da essi originariamente versato (la scrivente Rimini Holding s.p.a. ha incassato la somma di €102.000,00, versata, in occasione della costituzione della società, nel 2006, dal Comune di Rimini) e, entro il 31/12/2020, dovrebbe restituire loro ulteriori modeste somme.

IN SINTESI

Entro il 31 dicembre 2020, completamento della liquidazione (avviata in data 02/10/2018), con conseguente estinzione della società.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Estinzione della società entro il 31 dicembre 2020.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Al termine della liquidazione (entro il 31 dicembre 2020), riduzione del numero delle società partecipate.

Individuazione ed attuazione, da dicembre 2019, di una nuova modalità (onerosa) di gestione del servizio di "i.a.t." (appalto ad un soggetto privato, scelto con gara), svolto (dal nuovo affidatario) in modo integrato con diversi altri servizi ad esso connessi, ma precedentemente non svolti dalla Rimini Reservation.

8 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 11,94%
(detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2023.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	158

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 56.988.486	58.045.927	€ 60.316.392	€ 58.450.268

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 6.865.320	€ 6.255.682	€ 4.176.159	€ 7.296.834	€ 7.041.108	€ 18.514.101

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

P.zza Orsi Mangelli 10 - 47122 FORLÌ - Cod. Fisc./P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

E' una società (nel prosieguo anche "R.A.S.F.") che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio ("pubblico locale" e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, invaso del Conca, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partnership pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" imposti dall'articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c", Amir s.p.a., non R.A.S.F..

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Amir s.p.a., sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" ed anche nella precedente scheda dedicata alla stessa Amir, ai quali (paragrafo e scheda) si rimanda, le precedenti "proposte" di p.d.r.p. 2018 e 2019 prevedevano il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni"), con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) *scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021 ("progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna");*

b) *successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 2022;*

In caso di impossibilità di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015">>.

Nella presente "proposta di piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nelle precedenti "proposte" di "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua, ma con le "nuove modalità attuative" già indicate nella precedente scheda dedicata ad Amir s.p.a. e nel precedente paragrafo "B.1" (derivanti dall'evoluzione subita dal progetto nel 2020, ivi già descritta) e di seguito sinteticamente riepilogate:

a) tra dicembre 2020 e gennaio 2021: presentazione ad ARERA - congiuntamente da parte di R.A.S.F., Hera ed ATERSIR - della "motivata istanza", basata sulle nuove tariffe del secondo biennio (2022-2023) del "terzo periodo tariffario" (il quadriennio 2020-2023), la cui definizione ed approvazione sono previste - a seguito della fissazione delle relative "regole di calcolo" (il c.d. "mti3", "metodo tariffario idrico del terzo periodo di regolazione", ovvero del quadriennio 2020-2023) da parte di ARERA, avvenuta a fine 2019 - prima in capo ad ATERSIR, in dicembre 2020-gennaio 2021, poi in capo ad ARERA, presumibilmente nel 2021, con conseguente relativa applicazione dal 2022

b) presumibilmente nel 2021: accoglimento della "motivata istanza" da parte di ARERA;

c) presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna), al posto della scissione parziale proporzionale delle medesime 5 società a beneficio di R.A.S.F., originariamente prevista;

d) presumibilmente entro il 31/12/2022: liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni) (questa ultima fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir).

Con riferimento al "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" in questione, si confermano, però, le criticità già emerse ed evidenziate nelle precedenti "proposte di p.d.r.p." 2018 e 2019 e nuovamente sinteticamente esposte nel precedente paragrafo "B.1" del presente "Documento unitario 2020", a cui si rimanda.

Pertanto, come già indicato nella precedente "Proposta di Documento unitario 2019", fino a quando non saranno superate le criticità del progetto sopra indicate e non vi sarà la connessa certezza di fattibilità dello stesso e di relativa convenienza per il Comune di Rimini, non potranno essere predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di conferimento sopra indicate.

Le criticità in questione potrebbero essere positivamente superate, nei prossimi mesi:

- a) con l'approvazione - esplicita o implicita (attraverso approvazione della "motivata istanza" sopra indicata) - del progetto da parte di ARERA, che lo renderebbe pienamente legittimo;
- b) con la puntuale ed esplicita definizione di corretti criteri di concambio azionario dell'ipotizzato conferimento, finora solo vagamente accennati;
- c) con l'inclusione nel progetto dei beni idrici riminesi attualmente di proprietà comunale;
- d) con la chiara definizione preventiva del destino dei vari F.R.B.T. (fondi ripristino beni di terzi)⁴⁹.

Nel caso alternativo in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini, Rimini Holding, propone all'ente (come già "suggerito" nelle precedenti proprie "proposte) di tornare a prendere in considerazione lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella fusione per incorporazione, da parte della stessa, della "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015 dell'ente"⁵⁰.

IN SINTESI

Previo superamento delle relative criticità ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari: presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", nella nuova versione aggiornata, consistente nel conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

Come già anticipato nella scheda relativa ad Amir s.p.a., a tale suddetta operazione seguirà, poi, presumibilmente entro il 31/12/2022, la liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni) (questa seconda fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir).

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015"⁵¹ del Comune di Rimini.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA

Forte potenziamento del patrimonio idrico detenuto in proprietà, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per i prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna⁵².

⁴⁹ Si tratta delle risorse (in alcuni casi ingenti - diversi milioni di euro) che il gestore uscente (attualmente Hera s.p.a.) dovrà versare, al termine (per il bacino riminese ormai imminente) del periodo di affidamento, alle società patrimoniali idriche locali, per consentire ad esse il ripristino del valore dei beni idrici di loro proprietà e da esse concessi in uso al gestore stesso (che li ha ammortizzati) per l'intero periodo di durata della gestione del servizio idrico integrato.

⁵⁰ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

⁵¹ Si veda la nota precedente.

⁵² Il superamento della partecipazione "doppia" attualmente detenuta dal Comune in Amir s.p.a., infatti, non deriva, in senso stretto, dal "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ma dalla successiva liquidazione della stessa Amir, rispetto alla quale il "progetto" costituisce tappa preliminare e propedeutica.

9 - START ROMAGNA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 - monocratico (solitario)
 - congiunto in house:
 - con controllo analogo monocratico (solitario)
 - con controllo analogo congiunto NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:
 Partecipazione indiretta: 21,98% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con i tre bacini delle tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2019	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2019	947

Fatturato degli esercizi 2017-2019:

2017	2018	2019	Fatturato medio annuo del triennio 2017-2019
€ 81.258.645	€ 82.962.351	€ 85.022.590	€ 83.081.195

Risultato economico degli esercizi 2015-2019:

2015	2016	2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019
€ 495.463	€ 868.586	€ 1.832.972	€ 588.569	€ 93.317	€ 2.514.858

Anno di costituzione: 2009

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

via C.A. Della Chiesa 38 – 47923 RIMINI (RN) – Cod. Fisc./P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione delle normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato⁵³ dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L22.12.2011, n.2014 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, da alcuni anni, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosiela, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni della imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "C.1" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune di Rimini, nel proprio "p.d.r.s. 2017", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei vari soci pubblici), e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerare, nel proprio "p.d.r.s. 2017", tutte le ulteriori società da essa partecipate, cosa invece non avvenuta, ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "p.d.r.p. 2018".

In relazione a questo duplice "rilievo" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "C.1" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - sia nelle precedenti "proposta di p.d.r.p. 2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019", sia nella presente "proposta di p.d.r.p. 2020" la scrivente società (altrettanto ha fatto il Comune di Rimini) non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

⁵³ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("Il settore del TPL in Italia"), paragrafo 2 ("Struttura dell'offerta"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 "a controllo pubblico" (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) Start Romagna s.p.a., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
- b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di alcun "diritto di veto" assembleare) non esiste un "patto parasociale" vincolante, ma solamente un "patto di consultazione" non vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci,

per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "C.1", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente "piano").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, in passato mancante, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nel precedente paragrafo "C.1" del presente "piano"), si ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il "frutto" della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "g", di fatto già attuata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini è quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la scrivente Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

ALLEGATI

Di seguito vengono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti due documenti:

- A.1) *rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute da Rimini Holding s.p.a. al 31/12/2019 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2020 previste;*
- A.2) *sintesi della proposta di ricognizione periodica 2020 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2029) e di piano di razionalizzazione periodica 2020" di alcune di esse);*


Rimini, 26/11/2020

L'Amministratore Unico

dott. Paolo Faini



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA RIMINI HOLDING S.P.A. AL 31/12/2019 (presentate in ordine decrescente di quota detenuta) E RELATIVE OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA" 2020 PREVISTE



LEGENDA

- Società oggetto di ricognizione che, al termine della stessa, saranno mantenute "tali e quali" (e quindi non razionalizzate).
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, saranno mantenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Società oggetto di "ricognizione" e di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, potrebbero non essere più detenute.

- Società non oggetto di "ricognizione", come prescritto dal D.Lgs. 175/2016.
- Società non oggetto di "ricognizione", ma solo indirettamente - oggetto di "razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non saranno più detenute.
- Partecipazioni dirette ed indirette oggetto di "ricognizione".
- } Partecipazioni non oggetto di "ricognizione".

NOTE

NOTA 1 - Aeradria s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013.

NOTA 2 - AIR SRL - Airport Infrastructure Rimini è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 03/10/2013.

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - IEG

Tramite Rimini Holding-Rimini Congressi	17,54%
Totale	17,54%

AERADRIA SPA

Tramite Rimini Holding Spa	18,11%
Tramite RN Holding - RN Congressi - Soc. del Palazzo dei Congressi e I.E.G.	2,73%
Totale	20,84%

SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA

Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi - I.E.G.	32,18%
Totale	32,18%

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA

Tramite Rimini Holding	11,94%
Tramite Rimini Holding - Amir	0,75%
Totale	12,69%

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020" DA ATTUARE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019):

- 1) **AERADRIA S.P.A.:** prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) **AMIR S.P.A.:** previo superamento (nel 2021) delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", conferimento, da parte di Amir (conferente), del proprio ramo idrico in RASF ("Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." - conferitaria), presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 e conseguente liquidazione dell'Amir (patrimoniale "extra-idrica") che residuerà dal conferimento, con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci, presumibilmente entro il 2022;
- 3) **C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE:** previa valutazione di opportunità, eventuale futura (nel 2021) integrazione societaria (volontaria, non obbligatoria) con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.") e Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.");
- 4) **RIMINI CONGRESSI S.R.L.:** fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l." (volontaria, non obbligatoria), entro il 31/12/2020;
- 5) **RIMINI RESERVATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:** completamento della liquidazione (avviata in data 02/10/2018), con conseguente estinzione della società entro il 31/12/2020;
- 6) **RIMINITERME S.P.A.:** dismissione della partecipazione secondo modalità da individuare dal Comune di Rimini che, direttamente, detiene la quota di maggioranza assoluta (77,67%) del capitale della società e, attraverso essa, anche della controllata "Riminiterme Sviluppo s.r.l.";
- 7) **ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.:** vedasi quanto previsto per Amir s.p.a..

ALLEGATO A.2: SINTESI
- DELLA "PROPOSTA DI RICOGNIZIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE" (AL 31/12/2019)
E
- DELLA "PROPOSTA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020" ("P.D.R.P. 2020") DI ALCUNE DI ESSE

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2019			
<p>Società partecipate (con sfondo grigio) quelle che sono o saranno oggetto di "razionalizzazione periodica" (soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale, ecc.)</p>	<p>Assoggettamento agli obblighi di "razionalizzazione periodica" (eliminazione/soppressione/aggregazione) ex D.Lgs. 175/2016, per:</p> <p>1) mancato rispetto del "vincolo di scopo";</p> <p>2) mancato rispetto dell' "onere di motivazione analitica";</p> <p>3) ricaduta in una delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, ovvero:</p> <p>3.a) "società vietate" (che svolgono attività diverse da quelle "ammesse");</p> <p>3.b) "scatole vuote improduttive" (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);</p> <p>3.c) "società doppioni" (che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici partecipati);</p> <p>3.d) "società irrilevanti" (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro);</p> <p>3.e) "società (diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio di interesse generale") reiteratamente in perdita" (che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti);</p> <p>3.f) società di cui contenere i costi di funzionamento;</p> <p>3.g) società da aggregare.</p>	<p>Azioni da intraprendere: mantenimento</p>	<p>Azioni di razionalizzazione da intraprendere: "piano di razionalizzazione periodica 2020"</p>
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE			
<p>Aeradria s.p.a.</p>	<p>Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni</p>		<p>Nessuna</p>

<p>Amir s.p.a.</p>	<p>A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F., che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna), la società pare assoggettata all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.c" (eliminazione delle "partecipazioni doppioni").</p>		<p>Previo superamento delle criticità del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" (nella versione aggiornata) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:</p> <p>a) presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022: conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna) (<i>progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna</i> aggiornato);</p> <p>b) presumibilmente entro il 31/12/2022, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni).</p> <p>In caso di impossibilità di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" aggiornato, rivalutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015" del Comune di Rimini.</p>
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Amir Onoranze Funebri s.r.l.</p>	<p>La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligazione di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>	<p>A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso Rimini Holding s.p.a. e la controllata Anthea s.r.l., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica").</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Anthea s.r.l.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Centro Agro Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento (attraverso "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione indiretta attualmente posseduta,</p>	<p>Eventuale (se opportuna) futura (nel 2021) integrazione societaria (<u>volontaria, non obbligatoria</u>) con le altre tre società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna ("C.A.A.B. s.p.a. consortile"), Parma ("C.A.L. - Centro Agro-alimentare e Logistico s.p.a.") e Cesena ("F.O.R. - Filiera Ortofrutticola Romagnola - s.p.a.").</p>

<p>Rimini Congressi s.r.l. (RC)</p>	<p>Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "3.b" (<i>razionalizzazione delle scatole vuote improduttive</i>) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione "sostanziale" della norma. Infatti, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, altamente "operativo" e dotato di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia e remunerato, sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti).</p> <p>Pertanto, relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.</p>	<p>A fronte:</p> <p>a) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nella gestione delle loro partecipazioni societarie nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;</p> <p>b) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";</p> <p>mantenimento della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.).</p> <p>Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale".</p>	<p>Entro il 31/12/2020, fusione per incorporazione di "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." in "Rimini Congressi s.r.l." (volontaria, non obbligatoria), già approvata dalle assemblee delle due società coinvolte, svoltesi il 19/10/2020.</p>
<p>Rimini Reservation s.r.l. (RR)</p>	<p>La società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa integralmente il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>		<p>Entro il 31/12/2020, completamento della liquidazione (avviata in data 02/10/2018), con conseguente estinzione della società.</p>

<p>Romagna Acque- Società delle Fonti s.p.a. (RASf)</p>	<p>No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dal punto "3.c", Amir, non Romagna Acque.</p>		<p>Previo superamento delle relative criticità ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari: presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, attuazione del c.d. "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" nella nuova versione aggiornata, consistente nel conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).</p>
<p>Start Romagna s.p.a.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso Rimini Holding s.p.a.).</p>	<p>Nessuna</p>